



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 30 LUGLIO 2010

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

Per Abbonamenti e Inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

sul **c/c postale n. 12101671**
intestato a :
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale
67100 L'Aquila

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite bonifico alle coordinate
Ufficio Postale n. 03001 - L'Aquila Centro
IBAN: IT-71-N-07601-03600-000012101671
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale

NB: L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dal ricevimento - in Redazione - della **copia del versamento da inviare tramite fax al numero 0862/364219**

Inserzioni

MODALITA' di PUBBLICAZIONE

Alla Redazione dell'Ufficio B.U.R.A. via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila deve pervenire:

- 1. lettera di richiesta di pubblicazione** del documento recante intestazione, data, numero di protocollo, l'oggetto dell'atto (specificando se contiene allegati) e firma;
- 2. copia cartacea del documento** da pubblicare in originale o copia conforme;
- 3. gli allegati al documento** (se presenti) sempre in originale e numerati;
- 4. il file del documento** da pubblicare, che deve pervenire all'ufficio BURA su supporto informatizzato (cd o floppy) oppure per email al seguente indirizzo:
bura@regione.abruzzo.it

AVVERTENZE

- Nella lettera di richiesta di pubblicazione del documento è **obbligatorio** specificare il numero degli allegati da pubblicare e la forma di pubblicazione dell'atto stesso: **INTEGRALE** o per **ESTRATTO** (oggetto e dispositivo), indicando le parti da non pubblicare con "*omissis*".
- Se vi sono tabelle, immagini o altro non devono superare le dimensioni di **21 per 17 cm.**
- Il file deve essere necessariamente in **formato word A/4**

INSERZIONI A PAGAMENTO

Gli Enti non regionali o soggetti privati devono allegare alla richiesta scritta di pubblicazione:

- una copia dell'atto o documento da pubblicare con una **Marca da Bollo da 14,62 €** (1 ogni 4 facciate)
- la copia della **ricevuta di versamento** da effettuare sul **c.c.p. n° 12101671** intestato a Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila, dell'importo calcolato con le modalità di seguito riportate.

CALCOLO DEL PREVENTIVO

L'importo da versare per la pubblicazione varia in relazione all'atto da pubblicare ed è calcolato in base a quanto di seguito riportato:

- (foglio uso bollo massimo 61 battute)
- **€ 1,81 a rigo per i titoli e l'oggetto** evidenziati in neretto
- **€ 1,47 a rigo del testo da pubblicare** di ciascuna inserzione.

Il preventivo può essere richiesto all'Ufficio Bura tramite fax al numero **0862/364219** o compilando l'apposito modulo sul sito del BURA:

<http://bura.regione.abruzzo.it>

Informazioni

- Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A."
- L'**accesso online** al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, è consentito gratuitamente a tutti i cittadini, i dati acquisiti non rivestono carattere di ufficialità e legalità"
- Unico punto vendita: Ufficio BURA -via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 - Località S. Antonio - Pile 67100 L'Aquila info: 0862/364211 - 4221. Per l'attivazione o il rinnovo dell'Abbonamento annuale tel. 0862/364214

SOMMARIO

Parte I

Leggi, Regolamenti ed Atti della Regione

LEGGI

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2010, n. 25:

Integrazioni alla L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei). Pag. 9

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2010, n. 26:

Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione Pag. 9

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2010, n. 27:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.7.1998, n. 64 recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A." Pag. 16

LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 2010, n. 29:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 "Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative" Pag. 26

LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 2010, n. 30:

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante "Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici")..... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2010, n. 31:

Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)..... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2010, n. 32:

Soppressione dell'Azienda Regionale per l'Edilizia e il Territorio (ARET) Pag. 49

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 07.06.2010, n. 461:

Intervento di "Ampliamento dell'Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale. Opere in Finanza di Progetto - DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1. Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento. Pag. 50

DELIBERAZIONE 14.06.2010, n. 471:

D.G.R. N. 779 del 21.12.2009 "D.Lgs. 05.04.2002 n°77 – D.P.C.M. 4 novembre 2009 "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi"- Presa d'atto e ulteriori disposizioni di competenza regionale – Criteri aggiuntivi Anno 2009". – Integrazione e parziale sostituzione..... Pag. 50

DELIBERAZIONE 14.06.2010, n. 473:

IPAB – Scuola Materna "Cavaliere del Lavoro F. De Cecco" di Fara San Martino (CH) - Formale ricostituzione Consiglio di Amministrazione e nomina Presidente Pag. 52

DELIBERAZIONE 21.06.2010, n. 492:

Disposizioni relative alla razionalizzazione dei consumi ed alla eliminazione degli sprechi delle risorse idriche mediante la realizzazione nei nuovi insediamenti abitati-

vi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili..... Pag. 53

DELIBERAZIONE 12.07.2010, n. 539:

Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2007/2013-Asse 4 (approccio Leader). Commissione di Valutazione dei PSL – Proroga..... Pag. 55

DELIBERAZIONE 12.07.2010, n. 541:

Concessione di contributi in regime di “de minimis” per l’acquisto di bestiame, reg. (CE) 1535/07..... Pag. 58

DECRETI

COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE - PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

DECRETO 25.06.2010, n. 14:

Proroga al 31 dicembre 2010 del termine di cui al del decreto commissariale n. 9 del 13 luglio 2009, come modificato dal decreto commissariale n.50 del 15 dicembre 2009.....Pag. 65

DETERMINAZIONI

Interdirigenziali

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI. GOVERNANCE. SISTEMA NORMATIVO. SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI. RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE

DETERMINAZIONE 16.07.2010, n. DL22/30, DL26/138:

Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti-

mento della Gioventù e la Regione Abruzzo per la programmazione di una quota parte del Fondo Politiche Giovanili, di cui all’art. 19, comma 2, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, esercizio 2010. Bando “Progetti a favore dei giovani della Regione Abruzzo”..... Pag. 66

Dirigenziali

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ATTIVITA' ITTICHE E ZOOTECHICHE

DETERMINAZIONE 29.06.2010, n. DH21/09:

Integrazione della Determinazione DH8/19 del 01/04/2010 concernente: Approvazione Avviso pubblico P.O. F.E.P. 2007/2013 Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” e impegno di spesa..... Pag. 75

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 30.06.2010, n. DH20/35:

Reg.(CE) n° 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” - Proroga al 15 luglio 2010 dei termini per la presentazione delle domande di aiuto. Pag. 75

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPettorato PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 11.05.2010, n. DH10/57:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA :Almonti Giustino Domanda n° 84750315198 Pag. 78

DETERMINAZIONE 11.05.2010, n. DH10/58:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA Di Francesco Mirko. Domanda n°84750311106 Pag. 79

DETERMINAZIONE 11.05.2010, n. DH10/59:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA :Salzetta Daniele. Domanda n° 84750306825 Pag. 79

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n. DH10/76:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA : Società Agricola Fattoria Nora – Società semplice Domanda n° 84750309647 ... Pag. 81

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n. DH10/77:

Programma di Sviluppo Rurale

2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA : Basile Marianna Domanda n° 84750305058 Pag. 82

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n. DH10/78:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA : Finocchio Daniela – Loreto Aprutino. Domanda n° 84750311478..... Pag. 83

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n. DH10/79:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA : Volpone Gianluca – Collecovino. Domanda n° 84750307641 Pag. 84

DETERMINAZIONE 15.06.2010, n. DH23/89:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA: Marinelli Pierluigi Domanda n° 84750308896 Pag. 84

DETERMINAZIONE 15.06.2010, n. DH23/90:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agri-

coltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA : Carletti Lorenzo Domanda n° 84750307882 Pag. 85

DETERMINAZIONE 15.06.2010, n. DH23/91:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA Pace Gianni Domanda n°84750317756..... Pag. 86

DETERMINAZIONE 15.06.2010, n. DH23/92:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA : Cilli Barbara Domanda n° 84750320313 ... Pag. 87

DETERMINAZIONE 23.06.2010, n. DH23/98:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta CASITALIA S.R.L con sede in Comune di COLLECORVINO (PE) Concessione contributo in conto capitale Domanda AGEA n° 84750307104 Filiera Ortofrutticola-pataticola..... Pag. 88

DETERMINAZIONE 23.06.2010, n. DH23/99:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e

commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: VITIVINICOLA Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta TIZIANO DONATINA con sede in Comune di PENNE (PE) Concessione contributo in conto capitale Domanda AGEA n° 84750317087 Pag. 88

DETERMINAZIONE 01.07.2010, n. DH23/01:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: VITIVINICOLA Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta TORRE DEI BEATI DI GALASSO ADRIANA & C. SAS con sede in Comune di FRANCAVILLA AL MARE (CH) ubicazione azienda: LORETO APRUTINO (PE) Concessione contributo in conto capitale Domanda AGEA n° 84750321907 Pag. 89

DETERMINAZIONE 01.07.2010, n. DH23/02:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta BOSCO NESTORE & C. SNC con sede in Comune di NOCCIANO (PE) Concessione contributo in conto capitale Domanda AGEA n° 84750307062 Filiera Vitivinicola..... Pag. 90

DETERMINAZIONE 01.07.2010, n. DH23/03:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera:

VITIVINICOLA Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta LAMPATO SRL con sede in Comune di PIANELLA (PE); Concessione contributo in conto capitale Domanda AGEA n° 84750300380 Pag. 91

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI. GOVERNANCE. SISTEMA NORMATIVO.

DETERMINAZIONE 22.06.2010, n. DL22/27:
Aggiudicazione definitiva dell'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Promozione, sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa" PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO Asse 2 Occupabilità. CIG: 0333987EC6. ... Pag. 92

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 25.06.2010, n. DG21/82:
Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950- aggiornamento dell'atto di riconoscimento impresa alimentare "Grimaldi Mario" stabilimento in Via Marana 5- fraz. Cesaproba, comune di Montereale (AQ)..... Pag. 93

DETERMINAZIONE 28.06.2010, n. DG21/83:
Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 – aggiornamento del decreto di riconoscimento e cambio della ragione sociale dalla ditta "Italcolombi snc di Franco Di Simone e C.", alla Ditta "Italcolombi Snc Società Agricola di Franco Di Simone & C." stabilimento e sede legale in via Campo Rendina, comune di Pizzoli (AQ). Pag. 95

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 06.07.2010, n. DB8/52:
Reiscrizione in bilancio di economie vincolate. Pag. 97

Parte III

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SERVIZIO TECNICO

Bando d'asta per l'alienazione di macchinari di stampa offset di preparazione e finitura di sorpassata tecnologia di proprietà del Consiglio Regionale dell'Abruzzo. ... Pag. 101

CITTA' DI MANOPPELLO (PE)
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24.05.2010 avente ad oggetto: "Art. 5 D.P.R. 440/2000 – Ditta: "SAMICH S.n.c.". Pag. 109

CITTA' DI PESCARA (PE)

Ordinanza n. 04/AR del 24.06.2010. Pagamento e deposito indennità provvisoria di espropriazione beni immobili occorrenti ai lavori valorizzazione della viabilità Via Nazionale Adriatica Nord - I lotto Pag. 110

CITTA' DI SPOLTRE (PE)

Avviso di deposito degli atti inerenti le carte degli ostacoli alla navigazione aerea relativi all'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara. Pag. 114

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

Deliberazione del Consiglio Comunale N.

29 del 21/05/2010. Approvazione Variante al P.R.G. per l'attuazione della Zona D2-Insediamenti Artigianali, Commerciali compatibili con la residenza, dichiarata compatibile con le previsioni del P.T.P. dall'Amministrazione Provinciale.....
.....**Pag. 114**

COMUNE DI CEPAGATTI (PE)

Avviso di deposito di adozione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 e ss.mm.ii., della variante parziale al vigente P.R.G. Ditte: Trabucco Egidio e Ambrosini Nicola e Figlio snc; **Pag. 115**

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2010, n. 25:

Integrazioni alla L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei).

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione all'art. 2 della L.R. 12/2010

1. Al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei) dopo le parole "contenute nella presente legge" sono aggiunte, in fine, le parole "nel rispetto della procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE".

Art. 2

Integrazione all'art. 5 della L.R. 12/2010

1. Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei), dopo la parola "aggiornamento" sono inserite le seguenti "nel rispetto del principio di leale collaborazione, d'intesa con l'Università e gli altri enti non regionali".

Art. 3

Inserimento dell'art.10 bis nella L.R. 12/2010

1. Dopo l'art. 10 della L.R. 5 maggio 2010, n. 12 (Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei) è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

Clausola di cedevolezza

1. Le disposizioni della presente legge, laddove difformi, saranno adeguate a quanto definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
2. L'atto adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 1 si applica, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento."

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 Luglio 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2010, n. 26:

Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ E PRINCIPI

Art. 1

Finalità

1. Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, la presente legge ha per oggetto la disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione.
2. I soggetti, gli uffici e gli organi coinvolti nel procedimento normativo perseguono l'obiettivo generale del miglioramento della qualità della normazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 e mediante l'utilizzo degli strumenti di cui all'art. 3.
3. Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa operano in costante collaborazione, anche sulla base di appositi protocolli di intesa.
4. Le disposizioni della presente legge possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Art. 2

Principi

1. La Regione Abruzzo conforma il proprio ordinamento ai principi sulla qualità della normazione applicati in ambito europeo e

condivisi con lo Stato, Regioni e Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione.

2. L'attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) chiarezza, semplicità ed omogeneità dei testi normativi;
 - b) rispetto delle regole di tecnica legislativa;
 - c) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
 - d) programmazione normativa;
 - e) semplificazione delle procedure;
 - f) ampia diffusione degli atti normativi.
3. Il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Commissioni consiliari ed il Presidente della Giunta, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, assicurano con il supporto tecnico delle strutture preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa e delle altre competenti strutture, il rispetto dei principi di cui al comma 1.

CAPO II

STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE

Art. 3

Strumenti

1. Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della normazione, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
 - a) analisi tecnico-normativa (di seguito denominata ATN);
 - b) analisi di impatto della regolamentazione (di seguito denominata AIR);
 - c) analisi di fattibilità;

- d) consultazione;
- e) verifica di impatto della regolamentazione (di seguito denominata VIR);
- f) clausole valutative;
- g) semplificazione, manutenzione e riordino costanti del sistema normativo;
- h) drafting normativo.

Art. 4

ATN

1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.
2. L'ATN è effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.
3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale individua il contenuto della scheda ATN predisposta dalla competente struttura consiliare, nonché le modalità ed i tempi di trasmissione della medesima al Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell'intervento normativo, al proponente ed ai Consiglieri regionali.

Art. 5

Controllo e valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Consiglio regionale esercita, sia in via preventiva che successiva, la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli

atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguite.

2. Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'AIR, l'analisi di fattibilità e la consultazione.
3. Il controllo e la valutazione in via successiva sono effettuati attraverso la VIR e le clausole valutative.
4. La Regione assicura l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione degli atti normativi e delle politiche pubbliche.

Art. 6

AIR ed analisi di fattibilità

1. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.
3. L'analisi di fattibilità degli atti normativi è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sulla proposta normativa in esame, nel caso in cui la proposta medesima non è sottoposta ad AIR.
4. L'AIR è di norma effettuata dalla Giunta di propria iniziativa o su richiesta del Consi-

glio. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta disciplinano, per i rispettivi ambiti di competenza, gli elementi da considerare nell'AIR, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell'AIR e dell'analisi di fattibilità, anche sulla base di metodi di analisi e modelli condivisi con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.

Art. 7

Consultazione

1. La Regione Abruzzo, allo scopo di assicurare adeguata rappresentanza e partecipazione dei soggetti destinatari, assicura adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attività dei cittadini e delle imprese.
2. La consultazione è effettuata nei casi e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, anche sulla base di forme e modalità omogenee concordate con lo Stato, le Regioni e le Province autonome al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.

Art. 8

VIR e clausole valutative

1. La VIR è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all'art. 26, comma 2, dello Statuto, mediante le quali il soggetto attuatore comunica al Consiglio regionale le informazioni

necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

3. In caso di previsione di clausola valutativa il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, corredata da eventuali osservazioni, al Consiglio e alla Giunta.
4. L'inserimento di clausole valutative è effettuato avvalendosi, di norma, di formule standard condivise con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.
5. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:
 - a) i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione della VIR;
 - b) le modalità di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle Commissioni permanenti, delle attività di VIR e di valutazione delle politiche regionali, anche tramite forme di consultazione e di confronto con le rappresentanza economiche, sociali ed istituzionali.
6. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all'art. 15, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti della VIR.

Art. 9

Relazioni di accompagnamento

1. Tutti i progetti di legge e di regolamento assegnati per l'esame presso le competenti Commissioni consiliari sono corredati, oltre che da una relazione illustrativa, da una scheda sull'ATN, dalla relazione sull'AIR

nei casi previsti, e quelli che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, da una relazione tecnico-finanziaria che dà conto dei metodi alla base della quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio.

2. La Giunta regionale individua, nell'ambito della propria struttura, gli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza legislativa ed alla stesura delle relazioni di accompagnamento alle proprie iniziative legislative e regolamentari.
3. I competenti uffici del Consiglio regionale assicurano ai titolari dell'iniziativa legislativa e regolamentare l'adeguata assistenza tecnica necessaria alla redazione dei progetti di legge e di regolamento e delle relazioni di cui al comma 1.
4. Il Regolamento interno del Consiglio disciplina i casi di irricevibilità e di improcedibilità dei progetti di legge e di regolamento non corredati dalle relazioni di cui al presente articolo.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE, MANUTENZIONE E RIORDINO DEL SISTEMA NORMATIVO

Art. 10

Programma di riordino e semplificazione normativa

1. La Regione persegue gli obiettivi della progressiva e costante riduzione del numero delle leggi vigenti e della loro razionalizzazione; a tal fine privilegia il ricorso ai testi unici, alle leggi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.
2. Il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale, avvalendosi del supporto tecnico degli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, esaminano

congiuntamente, con periodicità annuale, lo stato della legislazione regionale, anche sulla base delle informazioni riportate nella banca dati di cui all'art. 16.

3. All'esito dell'esame di cui al comma 2, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio approva il programma di riordino e semplificazione normativa per l'anno successivo con il quale provvede:
 - a) a definire le linee generali della politica di semplificazione;
 - b) ad individuare le materie e i settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
 - c) ad individuare gli interventi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.

Art. 11

Testi unici

1. Ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 3 dello Statuto, la Regione promuove la formazione di testi unici della normativa regionale relativa a determinati settori o materie determinate ed omogenee.
2. Le disposizioni del testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. I successivi interventi normativi relativi al settore o alla materia disciplinati dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.
4. Il Presidente del Consiglio, secondo le disposizioni del Regolamento, dichiara l'inammissibilità dei progetti di legge e di regolamento nonché degli emendamenti non conformi alle regole di cui ai commi 2 e 3.

Art. 12

Principi e criteri direttivi per la redazione dei Testi unici

1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) il settore o la materia di intervento è delimitata in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;
 - b) il testo unico individua ed abroga espressamente in uno specifico articolo le disposizioni vigenti raccolte nello stesso ed ogni altra disposizione relativa al settore o alla materia di intervento che si intende abrogare;
 - c) il testo unico individua in un apposito articolo le disposizioni relative al settore o alla materia di intervento non inserite nello stesso che restano in vigore;
 - d) il testo unico procede al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, nonché di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

Art. 13

Esame ed approvazione dei Testi unici

1. In conformità al programma di riordino e di semplificazione normativa di cui all'art. 10, il Consiglio regionale, su proposta della Commissione competente per materia, con apposita risoluzione può incaricare la Giunta regionale di predisporre un disegno di testo unico sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 12 e di eventuali altri specificati nella risoluzione stessa, indicando la materia ed il termine entro cui la Giunta è tenuta a presentare il disegno di testo unico redatto in articoli.
2. La redazione dei testi unici è affidata a un gruppo di lavoro tecnico composto da sei

funzionari delle strutture organizzative della Giunta e del Consiglio regionale, designati per due terzi dalla Giunta e per un terzo dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il gruppo di lavoro predispose una relazione sull'attività svolta.

3. La proposta di testo unico predisposta dal gruppo di lavoro è approvata dalla Giunta regionale ed è trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Nei modi previsti dal Regolamento interno, il Presidente del Consiglio attribuisce alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del disegno di testo unico compilativo; la votazione finale è riservata al Consiglio.
5. I testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale sono approvati secondo il procedimento ordinario, nei modi previsti dal Regolamento interno.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 14

Coordinamento finale e formale delle leggi

1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le modalità di esercizio, da parte del Presidente, del potere di coordinamento finale e formale delle leggi.

Art. 15

Rapporto sulla normazione

1. Il Consiglio regionale, mediante la competente struttura preposta alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, cura l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali

nel periodo considerato.

2. Il Consiglio conforma il rapporto alle intese definite con le altre assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.
3. Il rapporto illustra anche gli esiti della eventuale valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.
4. Per la elaborazione del Rapporto, su richiesta della struttura di cui al comma 1, le competenti strutture tecniche del Consiglio e della Giunta forniscono tempestivamente i dati e le informazioni di propria competenza.
5. Il Consiglio regionale, attraverso le competenti strutture, assicura idonee forme di pubblicazione e divulgazione del rapporto sulla normazione.

Art. 16

Banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 2 dello Statuto, al fine di raccogliere, elaborare e monitorare la normativa regionale e di garantire la più ampia diffusione ed accessibilità della stessa, il Consiglio regionale, mediante la competente struttura preposta alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, cura l'attività di gestione ed aggiornamento costante della banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti.
2. La banca dati delle leggi e dei regolamenti vigenti è pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale ed è fruibile gratuitamente dagli utenti.

Art. 17

Formazione

1. La Regione, ai sensi dell'art. 12

dell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, e sulla base dei protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1, assicura attraverso iniziative comuni a Giunta e Consiglio l'elevata qualificazione e la formazione permanente specialistica del personale assegnato alla struttura preposta all'assistenza tecnico giuridica e legislativa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i piani relativi alla formazione del personale prevedono specifici percorsi formativi.

Art. 18

Comitato per la legislazione

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale determina i casi di intervento del Comitato per la legislazione di cui all'art. 27 dello Statuto, i parametri di riferimento per l'espressione dei pareri e delle proposte e gli esiti procedurali degli stessi.
2. Per le attività di cui al comma 1, il Comitato per la legislazione si avvale della collaborazione tecnica della struttura consiliare preposta all'assistenza tecnico giuridica e legislativa.

Art. 19

Pubblicazione e comunicazione normativa

1. Ai sensi degli articoli 12, comma 4 e 35, comma 2 dello Statuto, la Regione, per rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati, assicura la piena diffusione degli atti normativi, oltre che mediante la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)*, anche attraverso adeguate forme di comunicazione.
2. In caso di modifica di un atto normativo, la pubblicazione sul *BURA* è corredata dal testo finale coordinato che riporta le modifiche opportunamente evidenziate e l'indicazione delle relative fonti.

3. In caso di atti normativi che contengono rinvii ad altre disposizioni, la pubblicazione sul *BURA* riporta in calce all'atto, in nota, le disposizioni cui si fa rinvio.
4. La comunicazione normativa, finalizzata alla conoscenza da parte dei cittadini dei contenuti essenziali delle norme, individua in modo chiaro ed accessibile a tutti, i compiti, le scadenze e le sanzioni eventualmente previste, le strutture regionali di riferimento nonché le risorse finanziarie stanziare.
5. La comunicazione normativa è effettuata dagli uffici preposti alla informazione e comunicazione istituzionale con il supporto degli uffici preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico giuridica e legislativa, anche attraverso gli strumenti di informazione e comunicazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte assicurando l'invarianza della spesa, nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali ed umane già esistenti disponibili a legislazione vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 Luglio 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2010, n. 27:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29.7.1998, n. 64 recante "Istituzione

dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente A.R.T.A."

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione all'art. 1 della L.R. 64/1998

1. All'art. 1 (obiettivi) della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)", dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. Costituiscono obiettivi dell'ARTA il miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché la tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico.

1 ter. Nel contributo annuale di cui all'art. 29, lettera b) deve essere ricompresa una quota vincolata al potenziamento e/o all'aggiornamento dei sistemi di controllo di rilevazione e di monitoraggio funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 bis".

Art. 2

Modifiche all'articolo 5 della L.R. 64/98

1. All'articolo 5 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 5, il primo capoverso è così sostituito:

“L’A.R.T.A. svolge le attività tecnico-scientifiche indicate nell’articolo 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) convertito nella L. 61/94, connesse all’esercizio di funzioni di interesse regionale.” ;

b) alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 le parole “elaborazione dei programmi” sono sostituite dalle parole “elaborazione di direttive tecniche, linee guida e dei programmi;” ;

c) la lettera o) del comma 1 dell’articolo 5 è sostituita dalla seguente:

“o) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all’approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale previste dalla legge e svolgere ogni altra attività ad essa demandata da norme nazionali e regionali;” ;

d) dopo il comma 3 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le attività di cui ai commi da 1 a 3 svolte a favore di Regione, Province, Comuni, Comunità montane ed Aziende U.S.L. sono rese obbligatoriamente dall’Agenzia senza oneri. Il Regolamento di cui all’articolo 19 definisce le prestazioni e i servizi che l’A.R.T.A., nell’ambito di tali attività, è tenuta ad assicurare.”;

e) dopo il comma 5 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L’A.R.T.A. non può detenere partecipazioni azionarie, né rilasciare fidejussioni, né svolgere attività che non costituiscano pubblico servizio”.

Art. 3

Sostituzione dell’articolo 8 della L.R. 64/98

1. L’articolo 8 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Vigilanza e Controllo

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione di controllo sull’Agenzia per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite della Commissione consiliare competente per materia.
3. L’Agenzia trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di ambiente:
 - a) ogni due mesi, l’elenco delle deliberazioni adottate dal Direttore generale, specificando l’oggetto di ciascun atto;
 - b) ogni sei mesi, una relazione sull’attività svolta, nonché sulle linee generali dell’attività prevista per il semestre successivo.
4. La Commissione consiliare di cui al comma 2, può richiedere, per le attività di competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, gli organi dell’Agenzia.
5. La Commissione Consiliare presenta al Consiglio regionale, entro il quindici ottobre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia ed una relazione sull’attività di controllo svolta ogni qualvolta lo ritenga necessario. Di tali relazioni si trasmette copia anche all’Agenzia.
6. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Commissione Consiliare non può emanare direttive agli uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o sindacare l’attività di organi, enti e uffici al di fuori dalle rela-

zioni di cui al comma 5.

7. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo.
8. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) il programma pluriennale di attività;
 - b) le variazioni di bilancio e gli impegni di spesa pluriennali;
 - c) il regolamento di organizzazione;
 - d) la pianta organica e le sue modifiche.
9. Gli atti di cui al comma 8 sono inviati alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Per gli atti di cui alle lettere a) c) e d) del comma 8, la Giunta regionale provvede entro novanta giorni dal ricevimento. Per gli atti di cui alla lettera b) del medesimo comma 8, la Giunta provvede entro 20 giorni dal ricevimento. I termini sono interrotti per una sola volta se, prima della loro scadenza, sono richiesti chiarimenti o integrazioni; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione di quanto richiesto.
10. La Regione Abruzzo può richiedere informazioni, notizie e atti non sottoposti a controllo, necessari all'esercizio delle attività di cui ai commi 7 e 8".

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. 64/98

1. L'articolo 10 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Direttore generale

1. Il Direttore generale è dotato dei più ampi

poteri per l'amministrazione dell'ente, ne ha la rappresentanza legale, sovrintende al suo funzionamento, emana gli atti necessari per realizzarne le finalità e provvede a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'ente e stabilisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e dalle direttive impartite dal Componente la Giunta regionale preposto al settore competente. Verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite.

2. Il Direttore generale in particolare provvede a:
 - a) adottare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - b) adottare i regolamenti inerenti il funzionamento e l'attività amministrativa e contabile dell'ente;
 - c) adottare la pianta organica e le relative variazioni;
 - d) nominare i dirigenti delle aree funzionali di cui all'articolo 16 e i dirigenti dei Distretti provinciali di cui all'articolo 18 e attribuire gli incarichi dirigenziali;
 - e) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni;
 - f) esercitare i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;
 - g) definire gli obiettivi che gli altri dirigenti devono perseguire attribuendo loro la responsabilità di specifiche attività o progetti;
 - h) provvedere alla mobilità del personale;
 - i) approvare i piani di intervento;
 - j) redigere ed inviare alla Giunta regionale,

- in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, e comunque non oltre il 30 ottobre di ogni anno, una relazione programmatica che individua gli obiettivi da perseguire e, tra questi, quelli specifici di miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo e di tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico, e, in occasione della presentazione del conto consuntivo, una relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;
- k) assicurare le necessarie interrelazioni con il sistema dei controlli interni della Regione.
3. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale previa pubblicazione del relativo avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web istituzionale della Regione. La nomina è preceduta da una valutazione comparativa tra i curricula dei candidati ed è integrata da una adeguata motivazione sui criteri e sulle ragioni della scelta operata. Per l'attribuzione dell'incarico sono necessari i seguenti requisiti:
- a) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento;
- b) esperienza almeno quinquennale di Direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
4. Il candidato è scelto anche tenendo conto delle qualità morali e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, esclusivo ed incompatibile con altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo e con qualsiasi carica elettiva pubblica. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni con il diritto al mantenimento del posto, fatta salva l'autonomia delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
6. L'incarico, regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, è conferito per un periodo minimo di anni tre e massimo di anni cinque, con possibilità di rinnovo.
7. L'Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ed alle direttive della Giunta regionale, se coerenti con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale, propone alla Giunta la revoca del Direttore dell'Agenzia. La Giunta regionale dispone con provvedimento motivato la revoca dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile. La Giunta regionale nomina un commissario per la gestione straordinaria dell'Agenzia. Il commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli organi ordinari dell'Agenzia, trascorso il quale decade.
8. In caso di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto o per dimissioni, nulla sarà dovuto a titolo di indennità di recesso.
9. Al Direttore generale si applica il trattamento economico fisso pari al 70% di quello dei Direttori della Giunta regionale. A tale compenso si aggiunge una parte variabile

sino ad un ammontare massimo di un ulteriore 30% del trattamento economico dei Direttori della Giunta regionale, correlata ai risultati raggiunti e tra questi, in particolare, a quelli di miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo e di tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico. I risultati sono appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all'art. 13 bis”.

Art. 5

Modifiche all'articolo 11 della L.R.64/98

1. All'articolo 11 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“5. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato e una indennità annua lorda pari al 10% della quota fissa della retribuzione spettante al Direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 50%”;

b) dopo il comma 6 dell'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:

“6 bis. Il Collegio dei revisori dei conti collabora con il Servizio regionale di controllo di gestione nonché con gli Uffici di controllo interno dell'Agenzia, per il miglior adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia.

6 ter. Il Collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regio-

nale preposto al controllo di gestione ed agli Uffici di controllo interno dell'Agenzia.

6 quater. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato lo scioglimento, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d'urgenza.”

Art. 6

Integrazione alla L.R. 64/98

1. Dopo l'articolo 13 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)” è aggiunto il seguente:

“Art. 13 bis

Controllo di gestione

1. Gli organi di amministrazione e i dirigenti dell'Agenzia sono responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza, dei risultati dell'attività dell'ente in relazione agli obiettivi programmati, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale.

2. L'Agenzia adotta, sulla scorta di direttive approvate dalla Giunta regionale, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta, con l'istituzione di specifici uffici, ai fini del controllo di gestione da parte di apposito servizio regionale.”

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 64/98

1. L'articolo 14 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell'Agenzia

Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Direttore tecnico e Direttore amministrativo

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata pari a quella del Direttore generale.
2. Il Direttore tecnico è un laureato in discipline tecnico-scientifiche che abbia maturato, per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione tecnico-scientifica di strutture pubbliche o private o servizi complessi. Il Direttore tecnico dirige e coordina le attività tecniche assumendone la responsabilità nei confronti del Direttore generale e, in particolare:
 - a) coordina, assicurandone livelli omogenei nella qualità e nella quantità delle prestazioni, i distretti provinciali;
 - b) in conformità con gli indirizzi espressi dal Direttore generale, elabora le linee di programmazione delle attività tecnico scientifiche;
 - c) cura, attraverso la predisposizione di specifici piani, l'aggiornamento del personale di propria competenza;
 - d) esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal Direttore generale ed adotta i relativi atti;
 - e) esprime il parere di competenza sugli atti del Direttore generale;
 - f) propone gli standard qualitativi da rispettare nella erogazione dei servizi gestiti dall'A.R.T.A. e ne garantisce il raggiungimento.
3. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia maturato, per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione di strutture pubbliche o private e/o servizi complessi. Il Direttore amministrativo dirige e coordina le attività amministrative assumendone la responsabilità nei confronti del Direttore generale e, in particolare:
 - a) verifica la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, ivi compresi consulenze, collaborazioni e incarichi professionali, curando la loro conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
 - b) è responsabile, di fronte al Direttore generale, della gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'A.R.T.A.;
 - c) esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal Direttore generale ed adotta i relativi atti;
 - d) sovrintende alla gestione del patrimonio dell'A.R.T.A.;
 - e) sovrintende all'approvvigionamento di prodotti, servizi, materiali e beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività dell'A.R.T.A.;
 - f) supporta il Direttore generale nei rapporti con il collegio dei revisori contabili;
 - g) è responsabile della gestione complessiva delle risorse umane, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici;
 - h) supporta il Direttore generale nelle relazioni con le rappresentanze sindacali;
 - i) cura, attraverso la predisposizione di specifici piani, l'aggiornamento del personale di propria competenza;

j) esprime parere di competenza sugli atti del Direttore generale.

Il Direttore amministrativo, nei limiti delle proprie competenze, coadiuva il Direttore generale nell'elaborazione dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive, attraverso specifico contributo volto a perseguire risultati di miglioramento continuo sui temi dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato; l'incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche ed è subordinato, qualora l'incarico venga ricoperto da soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all'applicazione di istituto analogo da parte dell'amministrazione o ente di provenienza, fatta salva l'autonomia delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
5. Il compenso del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo non può essere complessivamente superiore all'ottanta per cento del trattamento economico del Direttore generale. Il 70% di tale compenso corrisponde a quota fissa, il restante 30% corrisponde ad una quota variabile correlata al raggiungimento di obiettivi prefissati, previa valutazione del Direttore generale".

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 15 della L.R. 64/98

1. L'articolo 15 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Organizzazione dell'A.R.T.A.

1. L'A.R.T.A. è organizzata:

- a) in una struttura centrale con valenza regionale, con sede in Pescara;
- b) in strutture periferiche con valenza territoriale denominate "Distretti provinciali" e "Distretti sub-provinciali".

Art. 9

Modifiche all'articolo 16 della L.R. 64/98

1. All'articolo 16, della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La direzione centrale comprende:

 - a) un'area amministrativa;
 - b) un'area tecnica."
 - b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'area tecnica costituisce il riferimento organizzativo per la programmazione delle attività dell'A.R.T.A. sia a livello centrale che periferico. Offre assistenza tecnica nel settore pubblico e privato, svolge le funzioni relative alla promozione e allo sviluppo della ricerca, in collaborazione con le università abruzzesi e i centri di ricerca presenti nella Regione Abruzzo, alla rilevazione dello stato della ricerca e dell'avanzamento delle nuove tecnologie per la migliore tutela dell'ambiente. Effettua indagini conoscitive finalizzate all'acquisizione di nuova strumentazione per la dotazione strumentale dei dipartimenti. Organizza le attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini. In tale contesto provvede all'organizzazione e al coordinamento di una rete regionale di centri di esperienza e di laboratori territoriali di educazione ambientale, coerenti con le

specifiche competenze dell'ARTA, di cui all'accordo di programma del 6 febbraio 1996 tra il Ministero dell'Ambiente e quello della Pubblica Istruzione”.

- c) I commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 10

Modifiche all'articolo 17 della L.R. 64/98

1. All'articolo 17 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 17 le parole “presso il centro GEI SPIGA di Atri” sono abrogate.

Art. 11

Modifiche all'articolo 18 della L.R. 64/98

1. All'articolo 18 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica le parole “Dipartimenti provinciali” sono sostituite dalle parole “Distretti Provinciali”;
- b) al comma 1 le parole “Dipartimenti Provinciali” sono sostituite dalle parole “Distretti Provinciali”;
- c) al comma 2 le parole “Dipartimenti Provinciali” sono sostituite dalle parole “Distretti Provinciali”;
- d) al comma 3 le parole “Dipartimenti Provinciali” sono sostituite dalle parole “Distretti Provinciali” e le parole “Settori operativi” sono sostituite dalle parole “Sezioni operative”.

Art. 12

Modifiche all'articolo 19 della L.R. 64/98

1. All'articolo 19 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)” sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine della lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole “e le modalità della loro erogazione”;

- b) dopo la lettera g) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

“g bis) Il regolamento prevede, altresì, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta, anche mediante l'istituzione di specifici uffici che devono raccordarsi con gli omologhi uffici della Giunta regionale”.

g ter) Il regolamento prevede misure idonee ad assicurare la pubblicazione e l'aggiornamento costante sul sito web di tutte le rilevazioni effettuate sulla qualità dell'aria, delle acque e dei suoli, nonché sull'inquinamento da rumore e sull'inquinamento elettromagnetico.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 20 della L.R. 64/98

1. L'articolo 20 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)” è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Rapporti con gli enti istituzionali

1. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Aziende U.S.L. per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, fatti salvi i compiti attribuiti ai servizi di sanità pubblica veterinaria, devono avvalersi

dell'A.R.T.A., la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico, strumentale e analitico.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, il regolamento di cui all'articolo 19 ed il piano pluriennale di attività definiscono i servizi che l'A.R.T.A. è tenuta ad assicurare agli Enti Istituzionali di cui al comma 1.
3. Il piano pluriennale delle attività, predisposto dal Direttore generale sulla scorta degli indirizzi del Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 22, individua, in relazione alle risorse disponibili, i servizi e le prestazioni da rendere per il periodo considerato.
4. La Giunta regionale stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali dell'A.R.T.A. per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.
5. La Giunta regionale sentiti gli enti e gli organismi competenti, individua le strutture incompatibili con quelle dell'A.R.T.A.. Alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alle Aziende ASL non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale se dichiarati incompatibili.
6. L'A.R.T.A. può stipulare convenzioni o accordi con la Regione, le Province, i Comuni, gli Enti Parco, le Comunità montane ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL per le prestazioni di servizi ed attività aggiuntivi, a condizione che sia garantito quanto già previsto dai commi 2, 3 e 4.
7. L'A.R.T.A. può fornire prestazioni a favore

di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non sia in contrasto con i compiti suddetti nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale."

Art. 14

Integrazione all'art. 22 della L.R. 64/1998

1. All'art. 22, comma 2, della Legge Regionale 64/1998 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" dopo le parole "da altri Assessori regionali individuati di volta in volta a seconda della materia trattata", sono aggiunte le parole "dal Presidente della Commissione competente deputata alla Vigilanza e Controllo ai sensi dell'art. 8".

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 28 della L.R. 64/98

1. L'articolo 28 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" è sostituito dal seguente:

"Art. 28

Trattamento giuridico ed economico

1. Al personale dell'A.R.T.A. si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto-legge n. 496 del 1993 così come convertito dalla legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di impianti nelle sedi di attività il personale richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'A.R.T.A.. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'A.R.T.A. con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e ne fa proposta al Prefetto competente per territorio.
3. Il personale dell'A.R.T.A. non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione o direzione lavori su attività relative ai compiti istituzionali; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, devono essere autorizzati dal Direttore generale sulla base dei principi stabiliti dal regolamento dell'A.R.T.A., il quale prevede idonee forme di pubblicità; di tali incarichi deve essere data comunicazione alla Giunta regionale. Il regolamento disciplina i divieti all'esercizio dell'attività libero professionale anche intramoenia.

Art. 16

Modifiche all'art. 29 della L.R. 64/98

1. All'art. 29, comma 1, della Legge Regionale 64/98 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
- "h bis) La Giunta regionale può autorizzare l'ARTA ad accendere mutui per il finanziamento di spese di investimento relative all'acquisto, ristrutturazione e manutenzione degli immobili al solo fine di garantire il buon funzionamento dell'Agenzia.

L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi non può superare il 30% delle entrate proprie dell'Arta quali risultano dall'ultimo bilancio di esercizio approvato".

Art. 17

Modifiche all'articolo 30 della L.R. 64/98

1. All'articolo 30 della Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 64 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" le parole "dipartimento sub-provinciale" sono sostituite dalle parole "distretto sub-provinciale".

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Tutte le disposizioni regolamentari ed amministrative che disciplinano il funzionamento dell'A.R.T.A. vanno adeguate alle norme contenute nella presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 19

Modifica alla L.R. n. 33/2005

1. E' abrogato il comma 29 dell'art. 1 della legge regionale n. 33 del 9.11.2005 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) - 3° Provvedimento di variazione".

Art. 20

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osser-

varla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 14 Luglio 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 2010, n. 29:

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 "Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative"

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58

1. L'articolo 1 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Finalità

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori, promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali favorendo ed assumendo idonee iniziative.

2. Le manifestazioni fieristiche sono organizzate da soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento sanciti dall'Unione Europea."

Art. 2

Sostituzione dell'art. 3 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58

1. L'articolo 3 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Qualifiche e requisiti

1. Restano ferme la qualificazione delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Su domanda del soggetto organizzatore redatta sotto forma di autocertificazione e firmata dal legale rappresentante, la manifestazione fieristica può ottenere la qualifica di internazionale o nazionale o regionale in relazione:
 - a) alle strutture e ai servizi dell'area fieristica;
 - b) al grado di rappresentatività del settore o dei settori economici ai quali la manifestazione è rivolta;
 - c) al programma della manifestazione;
 - d) agli scopi dell'iniziativa, anche in relazione al settore interessato;
 - e) alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

La domanda è presentata al Servizio sviluppo del commercio della Direzione sviluppo economico della Giunta regionale. Per le manifestazioni di carattere locale non è necessaria la presentazione della domanda di cui al presente comma.

3. E' riconosciuta la qualifica di "internazionale" alle manifestazioni fieristiche di qualifica "nazionale" qualora, nelle due ultime edizioni, si sia verificata una delle seguenti condizioni:

- a) almeno il 15% del numero totale di espositori esteri è provenuto da almeno dieci paesi esteri, o alternativamente, da almeno 5 paesi extra Unione Europea;
- b) il numero di visitatori esteri è stato pari ad almeno l'8% del numero dei visitatori complessivi;
- c) il numero di visitatori esteri provenienti da paesi extra Unione Europea pari ad almeno il 4% del numero dei visitatori complessivi.

E' riconosciuta la qualifica di "nazionale" alla manifestazione fieristica di qualifica regionale qualora, nelle due ultime edizioni, almeno la metà del numero complessivo degli espositori sia provenuto da almeno sei regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa, ovvero qualora il numero di espositori esteri sia stato non inferiore al 10% del totale degli espositori oppure il numero di visitatori esteri sia stato non inferiore al 5% del totale dei visitatori. La qualifica "nazionale" o "internazionale" può essere riconosciuta fin dalla prima edizione, qualora si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa abbia i requisiti previsti dal presente comma ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione di altra manifestazione nazionale o internazionale. La qualifica "internazionale" o "nazionale" è revocata d'ufficio quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda più i requisiti prescritti per la relativa categoria. E' riconosciuta la qualifica di regionale alla manifestazione fieristica alla quale partecipino espositori provenienti da più province della regione o che sia rappresenta-

tiva della produzione di uno o più settori merceologici e che sia suscettibile di svolgere, per consistenza e livello di partecipazione, una influenza economica e commerciale nell'ambito della regione.

4. Al fine di ottenere la qualifica di "internazionale" la manifestazione fieristica deve svolgersi in area fieristica che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento dell'area fieristica;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti;
- d) sale convegni;
- e) prenotazioni viaggi e alberghi;
- f) servizi telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) ordine pubblico;
- l) spedizioniere;
- m) centro affari;
- n) servizio informazioni;
- o) sistemi informatizzati.

Al fine di ottenere la qualifica di "nazionale" la manifestazione fieristica deve svolgersi in area fieristica che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento dell'area fieristica;
- b) disponibilità di parcheggi esterni;
- c) sicurezza degli impianti;

- d) sale convegni;
 - e) prenotazioni viaggi e alberghi;
 - f) servizi telecomunicazioni e collegamenti informatici;
 - g) servizi bancari;
 - h) servizi di ristoro;
 - i) servizio stampa;
 - j) pronto soccorso;
 - k) ordine pubblico;
 - l) servizio informazioni.
5. L'attribuzione della qualifica di internazionale, nazionale e regionale è effettuata dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla presentazione della domanda."

Art. 3

Sostituzione dell'art. 4 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58

1. L'articolo 4 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Comunicazione

1. Il soggetto che organizza una manifestazione fieristica è tenuto a darne comunicazione almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla Regione se si tratta di manifestazione di rilevanza internazionale o nazionale o regionale, al Comune se si tratta di manifestazione di rilevanza locale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 a firma del rappresentante legale dell'ente richiedente, contiene:
 - a) la denominazione o ragione sociale del soggetto organizzatore, la sede legale e il numero di iscrizione al registro delle imprese ovvero altri dati identificativi dell'impresa, dichiarati sotto forma di autocertificazione;

- b) la denominazione della manifestazione fieristica, la sede espositiva e la relativa superficie netta, coperta e scoperta;
- c) l'indicazione dei settori merceologici e della tipologia della manifestazione, ai sensi dell'art. 3;
- d) l'indicazione del periodo di svolgimento della manifestazione;
- e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la disponibilità dell'area espositiva, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 relativi alla qualifica posseduta e la compatibilità dell'oggetto sociale con l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche;
- f) il programma della manifestazione.

3. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta, l'Ente competente ai sensi del comma 1 può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere informazioni o documentazione integrativa.
4. Qualora il soggetto organizzatore non sia in grado di realizzare la manifestazione, deve darne immediato avviso all'Ente competente.
5. In caso di mancata sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 relativi alla qualifica posseduta, la manifestazione è inserita nel Calendario con la qualifica immediatamente inferiore."

Art. 4

Sostituzione dell'art. 5 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58

1. L'articolo 5 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 5

Calendari fieristici

1. Ai fini della iscrizione delle manifestazioni

fieristiche nel calendario fieristico nazionale e regionale, le relative comunicazioni devono essere presentate alla Regione – Direzione Sviluppo Economico, Servizio Sviluppo del Commercio – entro il 31 gennaio dell'anno antecedente a quello di svolgimento delle iniziative.

2. Ai fini di informativa e di promozione, entro il 30 dicembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale con proprio Decreto emana il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nel territorio regionale nell'anno successivo. Di tale Calendario viene data pubblicazione sul BURA.

3. Il Calendario di cui al comma 1, approvato dalla Giunta regionale, indica per ogni singola manifestazione:

- a) il soggetto organizzatore;
- b) la denominazione della manifestazione;
- c) la tipologia della manifestazione;
- d) la qualifica della manifestazione;
- e) il luogo e il periodo di svolgimento della manifestazione;
- f) i settori merceologici interessati.”

Art. 5

Sostituzione dell'art. 9 della L.R.10 settembre 1993, n. 58

1. L'articolo 9 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Sanzioni e vigilanza

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) in caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell'art. 4 una sanzione da un minimo di

10 € ad un massimo di 100 € per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;

- b) in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 4, ovvero senza aver dato riscontro alle richieste dagli enti competenti previste dal comma 3 del medesimo articolo 4, una sanzione da un minimo di € 8 ad un massimo di € 80 per ciascun metro quadrato di superficie espositiva netta;
- c) in caso di abuso della qualifica di internazionale, nazionale o regionale, una sanzione amministrativa compresa tra il 10 ed il 30% del fatturato della manifestazione.

2. Relativamente alle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte a metà.

3. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge, l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori sono delegate ai Comuni per qualsiasi manifestazione comunque qualificata.”

Art. 6

Integrazioni all'art. 10 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 58/93 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “organizza direttamente” sono inserite le seguenti: “ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura in house o tramite il Consorzio autonomo ente fiera di Lanciano o, in virtù dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della L.R. 87/87 “Costituzione della FIRA SpA (Finanziaria Regionale Abruzzese) per lo sviluppo

dell'economia abruzzese" tramite la FIRA".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 58/93 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "svolge direttamente" sono inserite le seguenti "ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura in house o tramite il Consorzio autonomo ente fiera di Lanciano o, in virtù dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della L.R. 87/87, tramite la FIRA."

Art. 7

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono espressamente abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) commi 1, 2, 3, 4, 6 dell'art. 6 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) art. 9 della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 Luglio 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 2010, n. 30:

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante "Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici")

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 8

1. Il comma 4 dell'articolo 4 (Modifiche all'art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9) della legge regionale 3 marzo 2010, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante "Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici") è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 Luglio 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2010, n. 31:

Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ai sensi dell'articolo 74, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
- b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'articolo 74, lettera h), del decreto legislativo n. 152/2006 ;
- c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato ai sensi dell'articolo 74, lettera i), del decreto legislativo n. 152/2006;
- d) agglomerato: area in cui la popolazione

ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale ai sensi dell'articolo 74, lettera n), del decreto legislativo n. 152/2006;

- e) rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 74, lettera dd), del decreto legislativo n. 152/2006 ;
- f) insediamento, installazione o edificio isolato: insediamento, installazione o edificio per il quale sia accertata dall'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sulla base del parere fornito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato o dal Comune, nei casi previsti dal comma 5, articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche), l'impossibilità tecnica ed economica, anche rapportata ai benefici ambientali perseguibili, di raccolta e convogliamento delle acque reflue verso un sistema di pubblica fognatura.

CAPO II

ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE
DOMESTICHE

Art. 2

**Categorie di acque assimilabili alle
domestiche**

1. Sono assimilabili ad acque reflue domestiche, oltre alle acque descritte nell'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), d), f), del decreto legislativo n. 152/2006 anche le acque di cui alla lettera e) del medesimo articolo che, prima di essere sottoposte ad ogni e qualsiasi trattamento di depurazione, rispettino contemporaneamente i requisiti della Tabella A di cui all'Allegato alla presente legge.
2. Per quanto concerne il punto d) della Tabella A riportata nell'Allegato alla presente legge, sono valutati solo i parametri ritenuti dall'Autorità competente necessari alla corretta caratterizzazione dello scarico in base alla tipologia di attività svolta.

Art. 3

Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria

1. Nel Regolamento emanato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvato dall'Autorità Territoriale Ottimale (ATO) ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 vengono definite le procedure per l'assimilazione delle acque reflue alle domestiche secondo i criteri di cui all'articolo 2 ed i principi generali di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo.
2. I titolari di scarichi in pubblica fognatura di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano al Gestore del Servizio Idrico Integrato istanza di assimilazione corredata di documentazione che riporti:
 - a) tipologia ed attività dell'insediamento che produce lo scarico;
 - b) certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche;
 - c) portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.
3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato,

verificata l'assimilabilità, ne dà comunicazione agli interessati.

4. Lo stesso Gestore può dare prescrizioni sulle modalità di scarico al fine di evitare sovraccarico all'impianto di depurazione.

Art. 4

Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio.
2. I titolari di scarichi sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano alla Provincia, a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, idonea documentazione che riporti:
 - a) la tipologia ed attività dell'insediamento che produce lo scarico;
 - b) il certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche;
 - c) la portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.
3. La Provincia, verificata l'assimilabilità, rilascia l'autorizzazione allo scarico. La stessa può dettare prescrizioni sulle modalità di scarico.
4. Ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, gli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche secondo i criteri di cui all'articolo 2 che recapitano sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi

idrici superficiali sono soggetti ai limiti ed indirizzi tecnici riportati negli articoli 5, 6 e 7.

CAPO III

LIMITI E INDIRIZZI TECNICI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON UN NUMERO DI ABITANTI EQUIVALENTI (A.E.) INFERIORE A DUEMILA E PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI

Art. 5

Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche

1. Tenuto conto dei casi previsti dall'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, ove la Provincia competente per territorio accerti l'impossibilità di recapito in acque superficiali o di allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come da Tabella B dell'Allegato alla presente legge.
2. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal decreto legislativo n. 152/2006.
3. Resta comunque vietato lo scarico al suolo delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
4. I titolari degli scarichi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare lo scarico alle previsioni di cui al comma 1, richiedono l'autorizzazione, ovvero la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere, alla Provincia territorialmente competente che rilascia il prov-

vedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati superiori a duemila abitanti equivalenti (a.e.) effettuata ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002 (Modalità d'informazione sullo stato di qualità delle acque ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e fermo restando quanto previsto all'articolo 7 comma 10.

5. Qualora sia tecnicamente impossibile adottare le soluzioni indicate nella colonna della Tabella B in Allegato alla presente legge relativa a "Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche fino a cinquanta abitanti equivalenti (a.e.)" e limitatamente ai casi previsti nella stessa colonna, l'Autorità competente, previa verifica, può autorizzare lo smaltimento delle acque reflue utilizzando pozzi assorbenti anche per i nuovi scarichi.
6. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo devono conformarsi alle previsioni della Tabella B dell'Allegato alla presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 6

Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche

1. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, sono conformi all'allegata Tabella C.
2. In caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per i parametri della Tabella 5

dello stesso Allegato.

3. I limiti previsti ai commi 1 e 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n.152/2006, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna "scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attività industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'Autorità competente.
4. I titolari degli scarichi autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare il provvedimento di autorizzazione allo scarico ai limiti di cui ai commi 1 e 2, richiedono la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati superiori a duemila abitanti equivalenti (a.e.) effettuata ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2002 e fermo restando quanto previsto all'articolo 7 comma 10.
5. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 152/2006, la Provincia, nella valutazione della richiesta di cui al comma 4, ha facoltà di non modificare il provvedimento di autorizzazione nel caso in cui accerti che lo scarico è in grado di assicurare il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento medesimo se più

restrittivi rispetto a quelli della Tabella C in Allegato alla presente legge.

6. In occasione dell'adeguamento dell'autorizzazione di cui al comma 4, il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dall'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, presentano alla Provincia competente l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti prescritti nel rispetto del comma 3 del presente articolo. In caso di mancata presentazione di tale documentazione o di non rispetto di quanto indicato al comma 3, la Provincia autorizza lo scarico nel rispetto dei limiti previsti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
7. Nell'effettuazione dei controlli degli scarichi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo n. 152/2006, l'Autorità competente verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma 3. In caso di mancato rispetto dello stesso, la Provincia, previa diffida, modifica il provvedimento di autorizzazione imponendo il rispetto allo scarico della Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
8. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza superiore a duemila a.e. rispettano i limiti di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.
9. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale definiti dal decreto legislativo n. 152/2006.
10. Gli Enti d'Ambito, provvedono a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione Lavori Pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, l'elenco degli impianti di acque reflue urbane a servizio degli agglomerati inferiori a duemila a.e. e i dati relativi agli stessi.

Art. 7

Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni

1. Per gli scarichi di abitazioni civili, per i quali l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 1.8 della legge regionale n. 60/2001, restano valide le disposizioni previgenti.
2. I trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di duemila a.e. sono quelli indicati nella presente legge.
3. I numeri 1.6 e 2.1 del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 60/2001, sono abrogati.
4. Il comma 4, dell'articolo 5 della legge regionale n. 60/2001 è abrogato. Si applicano, in materia di scarichi, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006.
5. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi è l'amministrazione provinciale competente per territorio, tranne che per gli scarichi recapitanti in reti fognarie, per i quali è competente il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune nei casi previsti dall'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006."
6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:

"3. Anche i Gestori del Servizio Idrico Integrato, o i Comuni nei casi previsti dall'articolo 148, comma 5, del decreto legi-

slativo n. 152/2006, disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, per quanto di loro competenza. Il regolamento è sottoposto, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 all'approvazione preventiva dell'Autorità Territoriale Ottimale."

7. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 60/2001 è sostituito dal seguente:

"5. La Provincia provvede ad attuare il sistema di controllo di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004, n. 103 (Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e relativa gestione delle spese)."
8. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale, n. 60/2001 le parole "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "al Gestore del Servizio Idrico Integrato, o al Comune nei casi previsti dall'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006".
9. Per tutte le disposizioni non espressamente abrogate nella presente legge resta in vigore quanto previsto dalla legge regionale n. 60/2001. E' confermata la delega alle Province in materia di sanzioni amministrative di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006 ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo. A tal fine il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, recante "Integrazione alla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche)" è sostituito dal seguente:

"1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 133 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è delegata alla Provincia competente per territorio, ad eccezione delle sanzioni previste dal comma 8 del medesimo articolo”.

10. Le Autorità Territoriali Ottimali (ATO) completano ed integrano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la preliminare ricognizione degli agglomerati già effettuata per le finalità di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002. La ricognizione, svolta conformemente alle indicazioni e alle linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente ai fini dell'applicazione della Direttiva 21 maggio 1991, n. 91/271/CEE (Direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane), previa approvazione della Regione, sentita la Provincia territorialmente competente, è utilizzata per l'adeguamento dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6 comma 4.

11. Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra cinquanta e due-mila a.e. è sempre auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quale il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti di ossidazione totale, così come previsto dall'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 .

CAPO IV

SCARICHI DI RETI FOGNARIE A FORTE FLUTTUAZIONE STAGIONALE

Art. 8

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) forte fluttuazione stagionale: variazione stagionale degli abitanti equivalenti ser-

viti dall'impianto di depurazione che provochi una variazione di carico idraulico superiore al trenta per cento rispetto al carico stagionale minimo dell'impianto stesso;

- b) variazione stagionale: una variazione valutata su un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, durante il quale il carico idraulico oltrepassi il suddetto limite per almeno quarantacinque giorni, anche se non continuativamente.

Art. 9

Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali

1. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto rimane sempre nell'ambito della stessa classe tra quelle individuate dalla Tabella 1 e dalle Tabelle relative al numero di campionamenti e controlli riportate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, nonché della Tabella A della delibera di Giunta regionale n. 103/2004, all'impianto si applicano i limiti di emissione e le prescrizioni previste nelle suddette normative per la relativa classe di appartenenza.
2. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto si inquadra in diverse classi previste nell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, si applicano sempre i limiti di emissione e le frequenze di campionamento e controllo relativo al carico più elevato.
3. Almeno il venticinque per cento dei controlli esterni, previsti in funzione della classe di appartenenza, deve essere effettuato durante il periodo di massimo carico dell'impianto.
4. Nel computo del carico in ingresso all'impianto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del-

la Direttiva n.91/271/CEE, vanno escluse le situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.

5. L'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) effettua controlli a campione sugli impianti che servono aree che si suppongono a forte fluttuazione stagionale al fine di verificare il rispetto della presente disposizione.
6. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale, secondo le definizioni di cui all'articolo 8, devono essere muniti di misuratore di portata. Le portate medie giornaliere devono essere registrate e tenute a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 10

Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti

1. Si rimanda al Capo VI per gli aspetti relativi all'approvazione dei progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale.

Art. 11

Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato in relazione agli impianti di depurazione esistenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Provincia competente per territorio una dettagliata relazione sugli impianti di depurazione, contenente:
 - a) le caratteristiche tecniche dell'impianto;
 - b) le modalità di gestione dell'impianto nelle diverse situazioni di funzionamento;
 - c) la documentazione delle analisi dello scarico relative all'ultimo anno nei diversi regimi di carico dell'impianto, conformemente alle prescrizioni dettate nell'

articolo 9;

- d) l'eventuale progetto esecutivo di adeguamento qualora l'impianto non sia in grado di rispettare la presente normativa, anche solo per particolari situazioni di carico.
2. L'adeguamento è comunque realizzato entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dagli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152/2006.
 3. In caso di mancata presentazione del progetto di adeguamento, o di mancata realizzazione dello stesso, nei tempi stabiliti, viene revocata l'autorizzazione allo scarico.

CAPO V

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Art. 12

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende per:
 - a) acque di prima pioggia: primi 40 metri cubi di acqua per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate;
 - b) fognatura separata, ai sensi dell'articolo 74, lettere ee), del decreto legislativo n. 152/2006: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni:
 - 1) una adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
 - 2) l'altra adibita alla raccolta ed al con-

vogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Art. 13

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 per lo scarico di acque meteoriche da reti fognarie separate, la Regione definisce, nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (PTA), le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento degli agglomerati, sia in presenza di sistemi fognari unitari che in presenza di sistemi fognari separati, al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 14

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 sono oggetto di disciplina regionale:
 - a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
 - b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate da altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'autorizzazione.
2. Rientrano tra gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento effettuate da altre con-

dotte separate gli scarichi di acque meteoriche, diversi dagli scarichi delle acque di prima pioggia e di lavaggio disciplinate dall'articolo 17, provenienti da aree destinate ad attività commerciali, artigianali o industriali munite di condotte distinte che canalizzano, nei rispettivi corpi ricettori, le acque meteoriche di dilavamento e le altre acque reflue derivanti da tali aree.

Art. 15

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Censimento

1. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da fognature separate e da altre condotte separate di cui all'articolo 14 comma 2, sono soggetti a comunicazione alla Provincia competente per territorio, nel caso di scarichi in acque superficiali, su suolo o strati superficiali del sottosuolo, al Gestore della rete fognaria in caso di recapito in rete fognaria o all'Autorità competente individuata ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 – Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relative alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per le attività rientranti nel campo di applicazione dello stesso.
2. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
 - a) caratteristiche tecnico-costruttive della fognatura o delle altre condotte separate, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia;
 - b) la delimitazione, l'area e le caratteristiche della superficie scolante afferente alla fognatura o alle altre condotte separate, e le tipologie di attività svolte su di essa;
 - c) l'ubicazione dello scarico.

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152/2006, gli scarichi di acque meteoriche da reti fognarie separate possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, salvo i casi di cui all'articolo 94, comma 4, lettera d), decreto legislativo n. 152/2006.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, è sempre vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
5. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, può stabilire prescrizioni particolari al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati nel Piano stesso.
6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate, sono disciplinate dalla Regione, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Ambiente.

Art. 16

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate.

Adeguamento.

1. Per i nuovi scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate e da altre condotte separate di cui all'articolo 14 comma 2, la comunicazione di cui all'articolo 15 comma 1 può essere effettuata contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue a condizione che la stessa sia comprensiva delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 2.
2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa la comu-

nicazione di cui all'articolo 15 comma 1 è presentata entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 17

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Campo di applicazione

1. Le casistiche generali per le quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono costituire un fattore di inquinamento, sono individuate nelle seguenti:
 - a) svolgimento all'aperto di fasi di attività o di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi, operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente;
2. Sulla base delle situazioni generali di cui al comma 1, si identificano di seguito, in un elenco esaustivo, i settori produttivi o attività soggetti alla disciplina di cui all'art. 113 comma 3, del D.Lgs 152/06:
 - a) industria petrolifera;
 - b) industrie chimiche;
 - c) trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
 - d) stazioni di distribuzione di carburante;
 - e) autofficine;
 - f) autocarrozzerie;
 - g) autolavaggi;
 - h) depositi di mezzi di trasporto pubblico;
 - i) depositi di veicoli destinati alla rottamazione;

- j) depositi di rottami;
- k) depositi di rifiuti, centri di raccolta, cer-nita o trasformazione degli stessi;
- l) stabilimenti o insediamenti con destina-zione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite ad attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostan-ze che possono pregiudicare il conse-guimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 18

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni

1. Le superfici scolanti dei settori produttivi o attività di cui all'articolo 17 commi 1 e 2, in-teressate da operazioni e attività dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento devono essere rese impermeabili. Devono inoltre essere realizzati:
 - a) un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e ta-le da impedire l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano;
 - b) un idoneo sistema trattamento delle ac-que raccolte in situ o il convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della rete.
2. Sono esentate dalle prescrizioni di cui al comma 1 e dall'autorizzazione di cui all'articolo 19 comma 1, tutte le attività commerciali ed industriali le cui aree ester-ne siano inferiori a 1.000 metri quadrati (e-scluse aree a verde).

3. In materia di scarichi di sostanze pericolose si rimanda a quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 19

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento

1. I titolari delle attività commerciali ed indu-striali le cui aree esterne sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, se-condo i criteri di cui all'articolo 17, presen-tano alla Provincia competente per territo-rio, in caso di scarico in acque superficiali, su suolo o strati superficiali del sottosuolo; al Gestore della rete fognaria in caso di re-capito in rete fognaria o all'Autorità compe-tente individuata ai sensi del decreto legisla-tivo n. 59/2005, per le attività rientranti nel campo di applicazione dello stesso, la do-manda di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia, corredata dalle se-guenti informazioni:
 - a) tipologia, dimensioni e localizzazione delle aree esterne;
 - b) attività svolte in ognuna delle suddette aree di pertinenza, con l'indicazione del-le potenziali fonti di inquinamento deri-vanti dalle attività stesse;
 - c) valutazione qualitativa e quantitativa dello scarico;
 - d) progetto di massima del sistema di rac-colta e smaltimento delle acque di prima pioggia.
2. I titolari di attività commerciali ed industria-li esistenti presentano tale domanda di auto-rizzazione entro dieci mesi dall'approvazio-ne della presente legge; entro diciotto mesi

vanno realizzate tutte le opere di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

3. I titolari di attività soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006 presentano, contestualmente alla stessa, la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia o di dilavamento. La Regione, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, ne invia comunicazione alla Provincia competente per territorio.
4. Resta ferma l'applicazione, in termini di obblighi e scadenze, della normativa nazionale di attuazione della direttiva 24 settembre 1996, n. 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 59/2005.

CAPO VI

DISCIPLINA DELL'APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE

Art. 20

Campo di applicazione e fasi autorizzative

1. I progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o le modifiche sostanziali di impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti sono soggetti ad approvazione da parte della Regione.
2. Sono da ritenersi modifiche sostanziali, il cui progetto va sottoposto a preventiva approvazione da parte della Regione, quelle che comportano:
 - a) una variazione della capacità di progetto dell'impianto, in termini di abitanti equivalenti, superiore al trenta per cento

della capacità di progetto originale;

- b) una variazione della tipologia del processo di ossidazione o di disinfezione.
3. Le opere di adeguamento degli impianti di depurazione che determinano un miglioramento della qualità degli effluenti scaricati, salvo quelle che prevedano le variazioni indicate nel comma 2, non sono soggette a preventiva approvazione.
 4. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o modifiche sostanziali degli esistenti presentano apposita domanda alla Regione, unitamente alla documentazione in duplice copia di cui all'articolo 21.
 5. Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è allegata copia della comunicazione del progetto all'Autorità competente ai predetti fini; la procedura di approvazione resta sospesa fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
 6. La Regione, ai fini dell'approvazione del progetto dell'impianto di depurazione, invia copia della richiesta e della documentazione all'ARTA.
 7. L'ARTA valuta, entro sessanta giorni dalla ricezione:
 - a) il progetto preliminare;
 - b) le modalità di gestione dell'impianto nelle varie situazioni di carico e nel caso di eventuali fluttuazioni stagionali, in funzione della situazione attuale e dei previsti sviluppi futuri;
 - c) l'affidabilità tecnica dell'impianto, nel rispetto dei limiti dell'effluente previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 o dalla normativa regionale e, nel caso di riutilizzo delle acque reflue, delle norme

vigenti. Per tale finalità, nell'ambito della valutazione, è coinvolto anche un rappresentante della Provincia competente per territorio;

- d) tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
 - e) richiede eventuali integrazioni della documentazione oppure dà prescrizioni per l'adeguamento del progetto agli obiettivi generali di tutela ambientale.
8. A conclusione della valutazione e sulla base delle risultanze della stessa, l'ARTA esprime il proprio parere sull'approvazione del progetto e lo invia alla Regione per l'atto finale.
 9. La Regione approva la realizzazione dell'impianto oppure, in caso di parere negativo dell'ARTA, respinge il progetto.
 10. Dopo l'approvazione del progetto e prima della realizzazione dell'impianto, il soggetto proponente deve ottenere l'autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente.

Art. 21

Documentazione

1. I progetti dei nuovi impianti o delle modifiche sostanziali di impianti esistenti, presentati per l'approvazione, includono la documentazione relativa ai punti di seguito elencati:
 - a) Area servita: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sull'area da servire, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi a:
 1. Insediamenti abitativi: carico totale espresso in Abitanti Equivalenti calcolato come somma della popolazione residente, della popolazione fluttuante e degli eventuali abitanti equi-

valenti allacciati alla rete fognaria. Le modalità di calcolo di tale carico, per ognuna delle tre componenti richiamate, deve essere accuratamente descritta. Eventuali fluttuazioni di portata e qualità dell'acqua dovute a fluttuazioni stagionali di popolazione o ad eventi meteorici;

2. Insediamenti artigianali, commerciali e industriali: carico espresso in Abitanti Equivalenti e qualità dell'acqua da trattare;
 - b) Scarichi: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sugli scarichi, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi alla modalità di scarico e alla garanzia del mantenimento del livello di qualità ambientale preesistente del corpo recettore.
2. Il progetto generale dell'impianto di depurazione è accompagnato da:
 - a) relazione tecnica che presenti la soluzione adottata e che ne motivi la scelta secondo criteri economici, gestionali e di affidabilità. La soluzione tecnica adottata è quella che minimizza i costi gestionali, rende semplice la manutenzione e la gestione ed è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;
 - b) relazione tecnica per il riuso, qualora le acque reflue siano destinate al riutilizzo ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152) che individui la destinazione d'uso dell'acqua riutilizzata, i trattamenti aggiuntivi e la rete di distribu-

zione;

- c) relazione gestionale che presenti dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto in condizioni di funzionamento ordinario e in situazione straordinaria costituite da:
1. aumento di portata dovuto a piogge abbondanti;
 2. forti fluttuazioni stagionali;
 3. situazioni di rischio sanitario.
3. Tutti i nuovi impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a diecimila e gli impianti di cui all'articolo 9 sono dotati di misuratore di portata. Resta salva la potestà dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione di imporre specifiche misure di protezione ambientale.
4. Con delibera di Giunta regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente capo.
5. Fino all'emanazione della delibera di cui al comma 4 per la valutazione si fa riferimento ai criteri generali indicati nelle normative e nelle linee guida di settore.

Art. 22

Trasparenza e informazione pubblica

1. In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), l'ARTA e le Province pubblicano e aggiornano ogni quattro mesi sul proprio sito internet i risultati di controlli suddivisi per singolo impianto;
2. Le Province ogni anno sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet il quadro complessivo delle sanzioni comminate e riscosse

in relazioni ai controlli sugli scarichi di cui alla presente legge ed al decreto legislativo n. 152/2006.

CAPO VII

ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE AD USO POTABILE

Art. 23

Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, sono acque a specifica destinazione funzionale:
 - a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - b) le acque destinate alla balneazione;
 - c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
 - d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Le acque superficiali destinate al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza, del decreto legislativo n. 152/2006.
3. La Direzione Sanità procede alla classificazione delle acque già individuate nel Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) e di quelle individuate ai sensi dell'articolo 94, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo). Sono parimenti classificate le acque superficiali proposte dalle Autorità Territoriali Ottimali (ATO) per l'utilizzazione a scopo potabile nelle more dell'espletamento delle funzioni regionali di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regio-

- nale 13 gennaio 1997, n. 2 (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994).
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge le ATO provvedono ad inoltrare alla Direzione Sanità specifica richiesta di classificazione delle acque di cui al comma 3, ricadenti nel territorio di propria competenza, comprensiva di tutta la documentazione tecnica relativa all'opera di presa e alla sua ubicazione.
 5. La Direzione Sanità procede, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 4, alla classificazione delle acque per le quali disponga di una serie continuativa di almeno un anno di analisi, con frequenza e tipologia di parametri monitorati tali da soddisfare le previsioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006. Entro lo stesso termine la Direzione Sanità dispone l'attivazione del monitoraggio sulle acque di cui al comma 3 per le quali non abbia disponibilità della serie di dati analitici utili alla classificazione.
 6. Restano a carico dell'ATO territorialmente competente le spese di classificazione analitica nonché quelle di caratterizzazione ove richiesta ai sensi del successivo comma 7.
 7. La Direzione Sanità, ai fini della classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano, acquisita dall'ATO territorialmente competente la documentazione tecnica relativa all'opera di presa e alla sua ubicazione:
 - a) dispone l'effettuazione, da parte dell'ARTA, secondo le indicazioni del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti in merito alla fissazione dei punti e alle modalità di campionamento, delle analisi previste dall'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, per almeno dodici mesi consecutivi;
 - b) recepisce il parere finale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL territorialmente competenti sull'esito delle analisi;
 - c) procede alla classificazione, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere.
 8. Al fine della fissazione dei punti di campionamento, secondo le indicazioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL territorialmente competenti e l'ARTA si avvalgono dei dati disponibili presso gli stessi enti e presso la Regione Abruzzo raccolti in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e possono richiedere all'ATO territorialmente competente eventuale documentazione integrativa.
 9. Ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, per le acque a destinazione idropotabile, la Regione al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabilisce programmi, che vengono recepiti nel Piano di Tutela delle Acque, per mantenere o adeguare la qualità delle acque superficiali destinate ad uso potabile.
 10. Le ASL comunicano i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze di campionamento e gli eventuali aggiornamenti alla Regione e al Ministero della Sanità secondo le modalità proposte dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
 11. La Direzione Sanità della Regione Abruzzo e, qualora sia il proponente della richiesta di classificazione, l'ATO, danno ampia divul-

gazione presso la popolazione interessata dell'avvio della procedura per la classificazione, mediante comunicazione preventiva sul proprio sito WEB, comunicato stampa e attraverso un adeguato numero di incontri pubblici da svolgersi presso i principali centri interessati. Tali incontri vengono pubblicizzati mediante affissione di manifesti. Durante il periodo di classificazione i referti dei controlli analitici mensili necessari per la classificazione stessa sono tempestivamente pubblicati sul sito WEB della Direzione Sanità, dell'ATO competente, della ASL e dell'ARTA entro una settimana dalla loro acquisizione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico della legge di bilancio relativa all'esercizio 2010.

Art. 25

Norme transitorie

1. Le comunicazioni, le richieste di autorizzazioni nonché gli atti, emanati dal novembre 2008 alla data di entrata in vigore della presente legge, conformi alle previsioni della stessa, si intendono validi ed efficaci.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 Luglio 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

Segue allegato




Il Presidente della Regione

ALLEGATO

TABELLA A - Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque reflue domestiche allegata all'art. 2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche

Tabella A Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque domestiche
a) COD/BOD5 \leq 2,2 b) BOD5 \leq 300 mg/l c) SST $<$ 200 mg/l d) Per gli altri parametri, i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativi allo scarico in rete fognaria






Il Presidente della Regione

TABELLA B - Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo, trattamenti appropriati e limiti per lo scarico di acque reflue urbane su suolo o strati superficiali del sottosuolo, allegata all'art. 5 - Scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili

Tabella B		
Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo:		
Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche fino a 50 A.E.	Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche da 51 a 100 A.E.	Altri scarichi acque reflue domestiche ed assimilabili alle dome superiori a 100 A.E.
Fossa Imhoff seguita da sub-irrigazione di cui alle norme tecniche dell'Allegato 5 al Decreto interministeriale del 4 febbraio 1977 o da fitodepuratore a flusso subsuperficiale.	Fossa Imhoff seguita da filtro batterico percolatore o fitodepurazione. In caso di presenza di mensa/ristorazione e simili, la fossa Imhoff deve essere preceduta da degrassatore/disoleatore.	Sistemi appropriati in grado di garantire il rispetto dei limiti di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Trattamenti appropriati e limiti per lo scarico di acque reflue urbane su suolo o strati superficiali del sottosuolo					
Scarichi di agglomerati fino a 50 A.E.		Scarichi di agglomerati da 51 a 100 A.E.		Altri scarichi di agglomerati superiori a 100 A.E.	
Trattamenti appropriati	limiti	Trattamenti appropriati	limiti	Trattamenti appropriati	limiti
Fossa Imhoff seguita da sub-irrigazione di cui alle norme tecniche dell'Allegato 5 al Decreto interministeriale del 4 febbraio 1977 o da fitodepuratore a flusso subsuperficiale.	SST 150 mg/l ^[1]	Fossa Imhoff seguita da filtro batterico percolatore o fitodepurazione. In caso di presenza di mensa/ristorazione e simili, la fossa Imhoff deve essere preceduta da degrassatore/disoleatore.	SST 150 mg/l BOD 60 mg/l COD 160 mg/l	Sistemi appropriati in grado di garantire il rispetto dei limiti di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..	Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

^[1] I limiti s'intendono rispettati a valle della fossa Imhoff seguita da sub-irrigazione di cui alle norme tecniche dell'Allegato 5 al Decreto interministeriale del 4 febbraio 1977 o da fitodepuratore a flusso subsuperficiale.





Il Presidente della Regione

TABELLA C - Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche allegata all'art. 6 - Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili

Tabella C	
Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche	
Fino a 250 a.e. [1]	Da 251 a 1999 A.E.
Solidi sospesi totali SST (mg/l) - Non più del 50% del valore a monte dell'impianto e/o \leq 200 mg/l	Solidi sospesi totali: \leq 80 mg/l
BOD5 (mg/l) - Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e/o \leq 250 mg/l	BOD5 (come 02): \leq 40 mg/l;
COD (mg/l) - Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e/o \leq 500 mg/l	COD \leq 160 mg/l
	Azoto ammoniacale: \leq 25 mg/l
	Grassi e oli animali/vegetali \leq 20 mg/l

[1] In sede di autorizzazione allo scarico la Provincia competente fisserà il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento relativamente all'opzione riferita al rispetto della concentrazione e/o della percentuale di abbattimento.



LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2010, n. 32:

Soppressione dell'Azienda Regionale per l'Edilizia e il Territorio (ARET)

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Soppressione dell'ARET

1. Nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, ed efficienza e delle norme contenute nella L.R. 24 marzo 2009, n. 4 Principi generali in materia di riordino degli enti regionali l'Azienda Regionale per l'Edilizia e il Territorio (A.R.E.T.) è soppressa.
2. Le ATER della Regione Abruzzo svolgono le attività di competenza dell'ARET ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 21 luglio 1999, n. 44 Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi dell'A.R.E.T.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce gli indirizzi generali e gli obiettivi assegnati alle ATER finalizzati all'attuazione della presente legge.

Art. 2

Disposizioni in materia di personale

1. Il personale dell'A.R.E.T., con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, transita per mobilità nei ruoli organici delle A.T.E.R. della Regione Abruzzo con la posizione giuridica ed economica maturata presso l'ARET.

Art. 3

Commissario liquidatore

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, il quale ne dà immediata comunicazione ai Capi-gruppo consiliari, nomina con proprio decreto, da emanarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un commissario che provvede alla liquidazione dell'ARET ed alla adozione degli atti relativi al passaggio dei beni ed al trasferimento del personale alle ATER.
2. Il Commissario esercita le funzioni per un periodo di tre mesi dalla notifica del decreto di nomina, e comunque fino al 31.12.2010, trascorso il quale decade.

Art. 4

Abrogazioni

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 5

Disposizioni in materia di personale

1. Gli incarichi dirigenziali affidati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 35 del 2006 ed in essere alla data del 30 luglio 2010 sono prorogati fino alla definizione delle procedure concorsuali in essere e comunque non oltre il 31.12.2010.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 29 Luglio 2010

IL PRESIDENTE
GIOVANNI CHIODI

ATTI

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 07.06.2010, n. 461:

Intervento di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale. Opere in Finanza di Progetto - DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1. Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa:

- 1) di nominare, pertanto, con decorrenza immediata, per le ragioni espresse in premessa, l’ing. Vincenzo Battaglia, Responsabile pro tempore dell’Ufficio Intermodalità e Logistica delle Merci, in ambito del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica - Direzione Trasporti Infrastrutture, Mobilità e Logistica, in possesso dei requisiti previsti e competenze, quale (R.U.P.) Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione, di cui all’art. 10 del D.Lgs. n., 163/2006, del Progetto di Finanza relativo ai lavori di “Ampliamento dell’Interporto Chieti – Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” (finan-

ziamento DocUP Abruzzo 2000-2006), sito in Manoppello, in sostituzione del dr. Franco Costantini, destinato (giusta D.G.R. n. 175/2010) all’incarico di dirigente del Servizio Affari Finanziari e Giuridici, Vigilanza e Controllo, allo stato assente giustificato in ambito della Direzione Trasporti, precedentemente nominato Responsabile del Procedimento con la citata deliberazione n. 590/2007;

- 2) di precisare che restano pienamente in vigore tutte le ulteriori disposizioni emanate con la più volte richiamata Deliberazione n.64 in data 7 febbraio 2005;
- 3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul *BURA*

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.06.2010, n. 471:

D.G.R. N. 779 del 21.12.2009 “D.Lgs. 05.04.2002 n°77 – D.P.C.M. 4 novembre 2009 “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi”- Presa d’atto e ulteriori disposizioni di competenza regionale – Criteri aggiuntivi Anno 2009”. – Integrazione e parziale sostituzione

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 5 aprile 2002 n° 77 recante” Disciplina del servizio Civile nazionale a norma dell’art.2 della legge 6 marzo 2001 n° 64” ;

Considerato che il medesimo D.Lgs. 77/2002 prevede all’art. 6, commi 4 e 5, la ripartizione delle competenze in materia di valutazione ed approvazione dei progetti tra

l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e le Regioni/Province autonome;

Visti:

- il Protocollo di Intesa tra Regioni/Province autonome e Ufficio Nazionale per il Servizio civile sancito dalla Conferenza Stato Regioni in data 26 gennaio 2006;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2009 con cui è stato approvato il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di Servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'Estero, nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi", in sostituzione del Decreto del Ministero della Solidarietà Sociale 3 agosto 2006;

Accertato che con deliberazione del Consiglio Regionale n° 37/6 del 27.06.2006 è stato istituito l'Albo Regionale degli enti e delle organizzazioni di Servizio civile;

Considerato che il succitato "Prontuario" prevede al punto 4.4 che «al termine del procedimento di valutazione in base ai punteggi ottenuti dai singoli progetti è costituita una graduatoria provvisoria pubblicata sul sito internet dell'Ufficio, contenente nella sezione riservata all'ente, il dettaglio dei punteggi per ogni progetto avverso la quale gli enti possono presentare le proprie eccezioni motivate entro 15 giorni dalla pubblicazione. Entro i successivi 20 giorni, tenuto conto delle eccezioni sollevate dagli enti, il Capo dell'Ufficio Nazionale approva la graduatoria definitiva, pubblicata sul sito dell'Ufficio, unitamente al provvedimento di approvazione»;

Considerato che ai sensi delle disposizioni di cui al riportato punto 4.4 del Prontuario alle Regioni non è fatto obbligo di adottare un identico procedimento per l'approvazione delle graduatorie ma è data la possibilità di "seguire un procedimento analogo" per l'approvazione medesima;

Considerato che con propria deliberazione n. 779 del 21.12.2009 la Giunta Regionale ha recepito il succitato "Prontuario", deliberando al quinto punto del dispositivo della suddetta D.G.R. N. 779 del 21.12.2009: "- Di stabilire che, per l'approvazione delle graduatorie, si seguirà un procedimento analogo a quello dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile relativamente alla costituzione di una graduatoria provvisoria pubblicata sul sito internet della Regione Abruzzo, contenente nella sezione riservata all'ente, il dettaglio dei punteggi per ogni progetto avverso la quale gli enti possono presentare le proprie eccezioni motivate entro 15 giorni dalla pubblicazione. Entro i successivi 20 giorni, tenuto conto delle eccezioni sollevate dagli enti, viene approvata la graduatoria definitiva, pubblicata sul sito regionale, unitamente al provvedimento di approvazione".

Dato atto che a tutt'oggi per difficoltà tecniche del Portale Internet della Regione la suddetta procedura non può essere seguita, non essendo possibile attivare uno strumento interattivo che consenta ad ogni singolo ente di accedere a una specifica sezione ad esso riservata;

Preso atto dell'urgente necessità di concludere il procedimento di valutazione delle domande e di formazione della graduatoria definitiva entro i termini necessari affinché l'UNSC possa rilasciare nulla osta alla suddetta graduatoria con la conseguente individuazione dei progetti finanziati;

Considerato che occorre pertanto sostituire il deliberato di cui al quinto punto del dispositivo della suddetta D.G.R. N. 779 del 21.12.2009 con il seguente: "Di stabilire che la graduatoria definitiva è pubblicata sul sito internet della Regione, nella pagina dell'Osservatorio Sociale Regionale, e inviata all'UNSC per il prescritto nulla osta".

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,

Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Interventi Socio-Assistenziali” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 14.09.1999 n.77, con firma in calce al presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di sostituire il punto 5 della DGR n° 779 del 21.12.2009 come segue :

“ di stabilire che la graduatoria definitiva è pubblicata sul sito internet della Regione nella sezione “News ed Avvisi” e nella pagina dell’Osservatorio Sociale Regionale, e che sarà inviata all’UNSC per il prescritto nulla osta ”.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 14.06.2010, n. 473:

IPAB – Scuola Materna “Cavaliere del Lavoro F. De Cecco” di Fara San Martino (CH) - Formale ricostituzione Consiglio di Amministrazione e nomina Presidente

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

- 1) prendere atto che, a seguito della naturale

scadenza del mandato triennale dell’Organo di amministrazione della IPAB - Scuola Materna “Cavaliere del Lavoro F. De Cecco” di Fara San Martino (CH), il Comune di Fara San Martino (CH) ha trasmesso copia della delibera del C.C. n. 7 del 15.04.2010, concernente la designazione del proprio rappresentante in seno all’organo di amministrazione della IPAB stessa, correlando il provvedimento della documentazione indicata in narrativa;

- 2) prendere, altresì atto che, la IPAB de qua ha inviato le copie delle deliberazioni n. 01 del 19.02.10 e n. 03 del 27.04.10 concernenti rispettivamente la nomina dei componenti attribuita all’Assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Ente, e l’insediamento dell’organo di amministrazione con nomina del Presidente e del Vice-Presidente;

- 3) dichiarare formalmente ricostituito, ai sensi della L.R. 97/99, il Consiglio di Amministrazione della IPAB - Scuola Materna “Cavaliere del Lavoro F. De Cecco” di Fara San Martino (CH), rinnovato, per il triennio 2009/2012, secondo la previsione statutaria, nella seguente composizione:

- Mons. Don Emiliano Straccini – Presidente;
- Sig.ra Annunziata De Cecco – Vice - Presidente;
- Sig. Mario Piacentino – componente;
- Sig. Francesco di Marino – componente;
- Sig.ra Maria Finetta Di Cecco – componente;
- Sig.ra Assunta Consalvi – componente;
- Sig.ra Gabriele D’Antonio – componente.

- 4) porre obbligo al Consiglio di Amministrazione di osservare le prescrizioni di seguito indicate:

- proporre la decadenza del membro che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, dandone tempestiva comunicazione alla Regione per i conseguenti adempimenti di competenza;
 - accertare, per ciascun componente, cause e situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e cointeressenza, preesistenti o intervenute in epoca successiva alla nomina, con proposta di decadenza dalla carica del membro che non provvede a rimuovere le incompatibilità entro quindici giorni, a norma dell'art. 6 del Regolamento amministrativo di attuazione della L. 17/07/1890, n. 6972, dandone comunicazione alla Regione per i conseguenti adempimenti di competenza;
 - assoggettare a procedimento di decadenza le situazioni di incompatibilità determinate dalle nomine di consiglieri comunali e provinciali disposte dalle rispettive amministrazioni, non costituendo le nomine stesse espressione di rappresentanza istituzionale degli enti designanti in seno alla IPAB, in quanto non sussiste alcun rapporto di dipendenza funzionale e patrimoniale delle II.PP.A.B. dalla Regione, né dai Comuni, né dalle province,
- 5) dare atto che non sussiste alcun rapporto di dipendenza funzionale e patrimoniale delle II.PP.A.B. dalla Regione, né dai Comuni, né dalle Province, per cui le nomine dei componenti degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. stesse, ancorché disposte dalla Giunta Regionale, ovvero dagli altri enti locali, secondo la previsione statutaria di ciascuna IPAB, non sono assoggettate alle disposizioni di cui alla L.R. 12 agosto 2005, n.27;
- 6) incaricare il competente Servizio "Gestione Politiche Sociali. Rapporti con ASP. Coope-

razione Sociale. Osservatorio Sociale Regionale" degli adempimenti amministrativi connessi all'adozione del presente provvedimento;

- 7) disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul *B.U.R.A.*

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 21.06.2010, n. 492:

Disposizioni relative alla razionalizzazione dei consumi ed alla eliminazione degli sprechi delle risorse idriche mediante la realizzazione nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, di reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici -;

Visto il Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche -;

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano -;

Vista la Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6 - Disposizione finanziaria per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo -;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale-;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo del 13 agosto 2007, n. 3/Reg. - Disciplina dei procedimenti di concessione di

derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee -;

Considerato che l'art. 2 comma 1 punto a) del Decreto Legislativo 02 febbraio 2001, n. 31 specifica che per "acque destinate al consumo umano" si intendono le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

Considerato che attualmente le acque pregiate distribuite mediante acquedotti, aventi i requisiti di legge per essere destinate al consumo umano, sono utilizzate dagli utenti, oltre che per il consumo umano, anche per altri usi che non richiedono le medesime caratteristiche qualitative di queste ultime;

Vista la lett. c) del comma 1 dell'art. 146, del d.lgs. 152/2006, secondo cui, nell'osservanza dei principi volti alla razionalizzazione dei consumi d'acqua ed eliminare gli sprechi, le Regioni adottano norme e misure volte, tra l'altro, a "realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili";

Considerato che nelle more della emanazione da parte della Regione Abruzzo di norme organiche previste dal citato comma 1 dell'articolo 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine del conseguimento del risparmio idrico nei settori civile, produttivo e commerciale si rende doveroso disciplinare la materia avente ad oggetto tali reti duali di adduzione;

Precisato che la rete duale prevede la differenziazione delle reti di distribuzione delle acque all'interno di una abitazione, di un impianto commerciale, di un impianto industriale, ecc. , cioè di riservare un sistema di tubature per utilizzare le acque meno pregiate per usi compatibili, al fine di risparmiare risorse idri-

che per usi esclusivamente potabili e di igiene personale;

Valutato che, principalmente, tra gli usi compatibili dell'acqua distribuita mediante reti duali , possono essere ricompresi l'uso igienico, civile, industriale ed antincendio così come definiti dall'art. 3 del citato D.P.G.R. n° 3/2007 determinando un notevole risparmio idrico dell'acqua potabile di maggiore pregio;

Considerato che l'approvvigionamento e la distribuzione idrica mediante rete duale, essendo complementari all'approvvigionamento idrico destinato al consumo umano, è parimenti di competenza dell'Ente Ambito Territoriale Ottimale competente ai sensi dell'art. 141 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che lo svolge a mezzo del gestore del S.I.I. aggiudicatario secondo le modalità di cui all'art. 150, del medesimo D. Lgs.;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, che gli usi delle acque distribuite attraverso "reti duali" possono ritenersi anch'essi prioritari al pari di quello "potabile" così come sancito dal comma 4 dell'art. 144 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ravvisato che a termine dei combinati disposti dalle lett. a), b), e c) del comma 1, dell'art. 94, della Legge Regionale 17 aprile 2003, n. 7 -"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)" - per le domande di concessione di derivazione di acque destinate al consumo umano non si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso di cui al 4° comma dell'art. 7 del T.U. 1775/1933 e che, pertanto, essendo ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 il S.I.I. di esclusiva competenza dell' E.A.T.O., a cui spetta l'approvvigionamento idrico sia destinato al consumo umano sia destinato ad alimentare le reti duali, non è ammessa la presentazione di domande concorrenti;

Dato atto che il Direttore preposto ai Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato - Gestione

Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di promuovere l'approvvigionamento e la distribuzione da parte del gestore del S.I.I. di acque sia fluenti dai corpi idrici regionali sia sotterranei, indipendentemente dal possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n°31, per alimentare le "reti duali", al fine di soddisfare le utenze acquedottistiche per gli usi consentiti diversi da quello destinato al consumo umano determinando, così, una razionalizzazione dei consumi d'acqua ed un risparmio idrico dell'acqua potabile di maggiore pregio così come dettato dal comma 1° dell'art. 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2) di stabilire che al prelievo delle acque destinate ad alimentare le reti duali, parimenti a quelle destinate al consumo umano, sono applicabili le disposizioni contenute nei combinati disposti dalle lett. a), b), e c) del comma 1, dell'art. 94, della Legge Regionale 17 aprile 2003, n. 7 – "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)" – secondo cui non si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso di cui al 4° comma dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, rappresentando la distribuzione delle acque per gli usi di che trattasi un prevalente motivo di interesse pubblico in quanto finalizzata all'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili ed alla conseguente eliminazione degli sprechi di risorse idriche pregiate;
- 3) di disporre, a cura della Direzione preposta

ai Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato - Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, la integrale pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)*.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.07.2010, n. 539:

Reg. (CE) n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2007/2013-Asse 4 (approccio Leader). Commissione di Valutazione dei PSL – Proroga.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), con particolare riferimento agli articoli da 61 a 64;

Visto il Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg.(CE) n.1689/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la L.R. 30.05.1997, n. 53 (Interventi nel settore agricolo ed agroalimentare), ed in particolare gli artt. 21 e 23 sull'approvazione dei programmi cofinanziati con risorse della Comunità Europea e nazionali;

Vista la propria deliberazione 36 del 01/02/2010, pubblicata sul BURA Ordinario n. 8 del 10/02/2010, con cui la Giunta Regionale ha approvato il bando pubblico per la selezione dei GAL e dei PSL e ha dato mandato alla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione di provvedere alla nomina della Commissione

per la valutazione dei PSL presentati;

Vista le determinazioni direttoriali n. DH/38 del 08/03/2010 e n. DH/48 del 26/03/2010 con cui il Direttore Regionale Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha nominato la Commissione di cui sopra;

Considerato che per i lavori della Commissione sono previsti 60 giorni successivi alla scadenza del bando per la presentazione dei PSL;

Vista, altresì, la nota n. 04/2010 del 18/06/2010 (allegato 1) con cui la suddetta Commissione, con le dovute motivazioni, chiede una proroga del periodo utile per completare i propri lavori al 10/08/2010;

Ritenuto di poter condividere le motivazioni di cui alla suddetta nota;

Ritenuto, pertanto, opportuno concedere alla Commissione di cui sopra la proroga del termine utile per la valutazione dei PSL al

10/08/2010;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto in premessa:

1. di concedere alla Commissione per la valutazione dei PSL presentati ai sensi del bando pubblico di cui alla DGR n. 36 del 01/02/2010, pubblicata sul BURA Ordinario n. 8 del 10/02/2010, la proroga del termine utile per la valutazione dei PSL al 10/08/2010;
2. di pubblicare per estratto il presente provvedimento su *BURA*;
3. di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l'allegato 1, composto da n. 1 facciata.

Segue allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deli-
berazione n. 539 del 12 LUG 2010



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dot. *Carlucci*)


GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

Regione Abruzzo
Commissione Valutazione GAL e PSL

Pescara, li 18/06/2010

Prot.: 64/2010



Direzione Politiche Agricole e di
Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione - DH
PESCARA

e p.c. al Componente la Giunta
Preposto al Settore Agricoltura
PESCARA

OGGETTO: PSR Abruzzo 2007/2013. Valutazione GAL. Richiesta proroga termini.

In riferimento alle determinazioni direttoriali n. DH/38 del 08/03/2010 e n. DH/48 del 26/03/2010 con le quali è stata nominata la Commissione per la valutazione dei GAL e dei PSL, ai sensi del PSR 2007/2013 Abruzzo e del bando pubblico per la presentazione e selezione dei GAL e dei PSL approvato con D.G.R. n. 36 del 01/02/2010, pubblicata sul BURA Ordinario n. 8 del 10/02/2010, si comunica che questa Commissione ha acquisito, per la conseguente valutazione, n. 9 proposte così come trasmesse da codesta Direzione con nota n. RA 82124 del 03/05/2010.

Già dalle prime sedute si è constatato che la complessità della materia richiede una attenzione particolare e un lavoro di dettaglio che, tradotti in termini temporali, non può essere esplicitato nei tempi dati.

Pertanto, questa Commissione chiede una estensione del periodo utile alla valutazione delle proposte pervenute da parte dei Consorzi concorrenti al bando di cui sopra, spostando la data di chiusura dei lavori al 10/08/2010.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

33



La presente copia è
conforme all'originale
e si compone di n° 1 FACCE 74

Il Presidente della Commissione
Avv. Gianluca CARUSO

Signature of Avv. Gianluca Caruso

DELIBERAZIONE 12.07.2010, n. 541:

Concessione di contributi in regime di “de minimis” per l’acquisto di bestiame, reg. (CE) 1535/07.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare i criteri di finanziamento dell’intervento straordinario regionale per l’acquisto di bestiame, descritto in premessa, per un importo di € 200.000,00 (duecentomila), in regime di de minimis, ai sensi del Reg. (CE) 1535/07, contenuti nell’Allegato A) al presente deliberato al quale è unito quale parte integrante e sostanziale;
- di destinare € 200.000,00 (Euro duecentomila) di risorse finanziarie che trova ca-

pienza nel capitolo 102489, UPB 07022003, SIOPE 2323, del Bilancio di Previsione 2010, per l’intervento straordinario regionale per l’acquisto di bestiame

- di procedere con urgenza all’approvazione del contenuto del citato allegato A), ai sensi della L.R. 53/97 art. 17;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Credito, Innovazione e Attività Faunistica di curare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione degli interventi necessari;
- di pubblicare la presente Deliberazione sul *BURA* e sul Sito internet regionale.

Allegato A: “Concessione di contributi acquisto di bestiame L:R 53/07” (3 pagine, 3 facciate).

Allegato B: “fac- simile di domanda” (3 pagine, 3 facciate).

Seguono allegati

Documento composto da n. 3 facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla dell-
berazione n. 561 del 12 LUG 2010



GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Allegato A)

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO DI
BESTIAME
L.R. 53/07. ART. 17)**

A) Importo massimo previsto per l'intervento straordinario regionale Bestiame 2010.

L'importo massimo previsto per la concessione di un contributo straordinario per l'acquisto di riproduttori della specie bovina, ovi-caprina ed equina, anno 2010, è di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) da erogare in regime di "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) 1535/07.

B) Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, siano essi persone fisiche che giuridiche, singoli o associati, titolari di aziende aventi sede nella Regione Abruzzo, ed in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali. I beneficiari devono essere in possesso:

- di partita iva e dell'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente;
- del fascicolo aziendale appositamente costituito.

C) Area d'intervento

Le azioni previste dal presente atto interessano l'intero territorio della Regione Abruzzo.

D) Determinazione del contributo.

Gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo B) (soggetti beneficiari) beneficiano di un contributo finanziario, a fondo perduto, che in nessun caso potrà superare i massimali stabiliti dal Regolamento CE n. 1535/2007.

Il contributo è concesso in regime di "de minimis", con un limite massimo pari ad Euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti) alle aziende che non si trovino in stato di difficoltà così come definito dal Reg (CE) 1535/07.

E) Dichiarazioni obbligatorie

Nella concessione di aiuti "de minimis", vanno informati per iscritto i soggetti beneficiari:

- dell'importo potenziale dell'aiuto concesso espresso in equivalente sovvenzione lorda e del fatto che si configura in un aiuto "de minimis", facendo esplicito riferimento e citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- che qualora l'importo concesso superi il massimale, l'impresa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto del massimale, e deve quindi restituire l'importo dell'aiuto concesso.


La società interessata deve dichiarare, per iscritto, ogni altra forma di aiuto "de minimis" percepito durante l'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti e che l'aiuto che ha percepito non supera l'importo del massimale sopra indicato.

Il rispetto del massimale viene verificato sommando tutte le agevolazioni ottenute dal beneficiario in regime "de minimis" nel periodo considerato.

Gli aiuti "de minimis" non possono essere cumulati con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se, tale cumulo, dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita per le specifiche circostanze di ogni caso dalla normativa comunitaria.

F) Finalità del contributo

Il contributo è finalizzato all'acquisto di riproduttori maschi e femmina della specie bovina, ovi-caprina ed equina.



Il contributo pubblico è pari al 40% (50% nelle zone svantaggiate) della spesa ritenuta congrua, secondo i limiti di seguito specificati:

RIPRODUTTORI MASCHI

L'acquisto è ammesso per i soggetti riproduttori maschi di razza pura iscritti al Libro genealogico ed è limitato alle specie e razze sotto indicate

Specie ammesse a finanziamento	Spesa massima ammessa x capo
Bovini delle razze bianche italiane da carne e Pezzata Rossa di età inferiore a 24 mesi	5.000,00 euro se acquistati da Centri genetici delle Nazionali 3.000,00 euro da allevatori
Ovini delle razze: merinizzata italiana, Sopravissana, Gentile di Puglia, Appenninica, Comisana di età compresa tra 10 e 24 mesi e certificati scrapie resistenti	1.000,00 euro razze da carne 1.500,00 euro Comisana
Caprini delle razze Saanen e Camosciata delle Alpi di età compresa tra 10 e 24 mesi	800,00 euro
Equini della razza Tiro Pesante Rapido (TPR) di età superiore a 30 mesi	7.000,00 euro

RIPRODUTTORI FEMMINA

L'acquisto è ammesso per i soggetti riproduttori femmina di razza pura iscritti al Libro genealogico ed è limitato alle specie e razze sottoindicate

Specie ammesse a finanziamento	Spesa massima ammessa x capo
Bovine delle razze per cui sono operanti i LL.GG. in Regione di età compresa tra 15 e 36 mesi	Prezziario ISMEA in base alla categoria
Ovini delle razze per cui sono operanti i LL.GG. in Regione di età compresa tra 10 e 24 mesi	300,00 euro razze da carne 350,00 euro razze da latte
Caprini delle razze Saanen e Camosciata delle Alpi di età compresa tra 10 e 24 mesi	300,00 euro
Equini della razza Tiro Pesante Rapido (TPR) di età tra 6 e 48 mesi	Prezziario ISMEA in base alla categoria

Ai fini della determinazione del contributo pubblico massimo ammissibile l'I.V.A. è esclusa. Il contributo può essere concesso una sola volta per il medesimo capo.

G) Impegni del beneficiario

Agli imprenditori beneficiari è fatto obbligo di tenere nel proprio allevamento i capi acquistati con il contributo pubblico per un periodo di tempo non inferiore a tre anni dall'acquisto.


L'eventuale decesso, furto, smarrimento o, in ogni caso, la loro mancata utilizzazione per causa di forza maggiore deve essere opportunamente documentata e segnalata all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo che segue i programmi di miglioramento genetico nella Regione Abruzzo. Questa informerà, dell'evento il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia Pesca Emigrazione

H) Modalità di presentazione delle domande

Le istanze, redatte in conformità all'Allegato B, fac-simile di domanda, e corredate della documentazione richieste, devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, ai Servizi Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, (di seguito denominato SIPA), entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione del presente atto sul BURA (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

Le istanze devono essere inviate in busta chiusa recante oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario la seguente dicitura " AIUTO IN DE MINIMIS BESTIAME".

A tal fine fa fede il timbro postale di spedizione. Le domande inviate fuori termine non sono ricevibili.



I) Compiti dei Servizi Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura della Regione Abruzzo, (SIPA).

I SIPA sono incaricati della recezione delle relative istanze, dell'istruttoria, della valutazione, della congruità della spesa e della quantificazione dell'entità degli aiuti de minimis spettanti.

L'ufficio competente della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia Pesca Emigrazione della Giunta Regionale, predispone gli appositi elenchi contenenti gli ammessi ai benefici e gli esclusi, ed i relativi atti di pagamento.

I SIPA esercitano la vigilanza, la verifica ed il controllo tecnico. Il controllo tecnico riguarda un campione rappresentativo (almeno il 20%) in loco, presso i soggetti beneficiari dell'aiuto.

I SIPA, inoltre, possono, all'occorrenza, richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata, ritenuta importate ai fini dell'istruttoria, ed, inoltre, sono tenuti alla raccolta e alla custodia dei documenti originali.

L) Priorità di valutazione

Nel caso che l'ammontare richiesto sia superiore a quanto stanziato, in sede di istruttoria delle istanze pervenute, i SIPA attribuiranno alle richieste un punteggio così determinato:

- 1) coltivazione di foraggiere all'interno della SAU aziendale - 1 punto ad ettaro riferite all'annualità 2010

A parità di punteggio sarà data priorità:

1. Agli imprenditori in possesso dell'attestato IAP;
2. Agli imprenditori agricoli con minore età anagrafica (in caso di società si considera l'età del socio amministratore);

**M) Erogazione del Contributo.**

L'erogazione del contributo avverrà in una unica soluzione, a presentazione :

1) dei pagamenti effettuati da parte del beneficiario finale, comprovati da fatture quietanziate, e ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendono pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente;

2) delle certificazioni sanitarie che attestino lo stato di salute degli animali acquistati, rilasciate dalla azienda sanitaria locale;

3) del certificato genealogico.

N) Revoca del contributo

Gli aiuti pubblici non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali sia accertata violazione delle disposizioni vigenti in materia di riproduzione animale, identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico del bestiame allevato, nonché di tutte le altre norme sanitarie e veterinarie vigenti. Fermo restando la responsabilità penale, qualora sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, la domanda di aiuto è dichiarata inammissibile, ovvero è dichiarata la decadenza dai benefici eventualmente concessi con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

In caso di revoca del contributo erogato, l'allevatore è obbligato alla restituzione della somma percepita con la corresponsione dell'interesse, in misura pari a quello legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Giovanna ANGELUCCI)



La presente copia è
conforme all'originale

e si compone di n° 3 fogli

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Giovanna ANGELUCCI)

17 GIU. 2010

Mod. 01 - Reg. (CE) 1535/2007

ALLEGATO B) - FAC-SIMILE DI DOMANDA

COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE - DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

PRESTITI PER ACQUISTO BESTIAME RIPRODUTTORI DELLA SPECIE BOVINA, OVI-CAPRINA ED EQUINA
(La domanda deve essere presentata al SIPA competente per territorio)

Documento composto da n. 3 facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla dell-
terazione n. 561 del 12 LUG 2010
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dot. Walter Gariani
Al SIPA


DOMANDA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
in regime de minimis ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20/12/2007
(G.U.U.E. 21/12/2007, n. L. 337/35) - D.G.R. n. del

Il Sottoscritto	Codice Fiscale
Data di nascita	Comune di nascita Prov.
Domicilio (Via e numero civico)	Tel. Fax
Comune	Prov. C.A.P.

in qualità di legale rappresentante della ditta:

Codice Fiscale	Partita IVA (*)
N. Registro Imprese (*)	
Denominazione e Ragione Sociale	
Sede Legale (Via e n. civico) (*)	Tel. Fax
Comune (*)	C.A.P. Prov.

(*) - da compilare in ogni caso.



CHIEDE

COPIA

CONFORME ALL'ORIGINALE

ai termini delle vigenti disposizioni Regionali, di ottenere il contributo in a fondo perduto per l'acquisto di bestiame di riproduttori della specie bovina, ovi-caprina ed equina, ai sensi della L.R. 53/97 art. 17, come di seguito riportato nei quadri A) e B) - Deliberazione della G. R. n. del dell'importo di € in regime di "de minimis", per l'acquisto di:

QUADRO A) : RIPRODUTTORI MASCHI

SPECIE DA ACQUISTARE	N. CAPI	IMPORTO SPESO	CONTRIBUTO RICHIESTO
Bovini delle razze bianche italiane da carne e Pezzata Rossa di età inferiore a 24 mesi			
Ovini delle razze: merinizzata italiana, Sopravissana, Gentile di Puglia, Appenninica, Comisana di età compresa tra 10 e 24 mesi e certificati scrapie resistenti			
Caprini delle razze Saanen e Camosciata delle Alpi di età compresa tra 10 e 24 mesi			
Equini della razza Tiro Pesante Rapido (TPR) di età superiore a 30 mesi			

QUADRO B) : RIPRODUTTORI FEMMINA

SPECIE DA ACQUISTARE	N. CAPI	IMPORTO SPESO	CONTRIBUTO RICHIESTO
Bovine delle razze per cui sono operanti i LL.GG. in Regione di età compresa tra 15 e 36 mesi			
Ovini delle razze per cui sono operanti i LL.GG. in Regione di età compresa tra 10 e 24 mesi			
Caprini delle razze Saanen e Camosciata delle Alpi di età compresa tra 10 e 24 mesi			
Equini della razza Tiro Pesante Rapido (TPR) di età tra 6 e 48 mesi			

INFORMATO CHE


- le agevolazioni di cui alla presente domanda sono soggette a regime "de minimis" di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20/12/2007, relativo all'applicazione degli Artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (G.U.U.E. 21/12/2007, n. L. 337/35);
- qualora tali condizioni non siano soddisfatte l'agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita;
- l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non può superare 7.500,00 EURO (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell'arco di tre esercizi fiscali. Se per una misura di aiuto l'importo complessivo dell'aiuto concesso supera il massimale questo non può beneficiare dell'esenzione prevista, neppure per la frazione che non supera detto massimale.
- non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute per le stesse voci di costo;
- ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 (Testo unico sulla privacy) i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa domanda è presentata;

A tal fine mi impegno al rispetto di quanto richiesto dall'allegato "A" della D.G.R. del

il presente documento si compone di n° 3 fasciate.

Data

Il Richiedente



COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE Mod. dic. Sost.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ residente a _____
Via _____ in qualità di legale rappresentante della ditta
_____ sede _____

DICHIARA

- di aver preso visione della deliberazione della G.R. n. del relativo alla concessione di contributi a fondo perduto sui prestiti per acquisto bestiame di riproduttori della specie bovina, ovi-caprina ed equina e di **accettare integralmente** quanto in esso disposto, in particolare, in ordine: all'informazione nonché alle condizioni, alle procedure ed ai termini posti per l'ottenimento della loro erogazione;
- di essere / non essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (cancellare quello che non ricorre);
- di condurre n. ha _____ di superficie foraggera;
- di avere il fascicolo aziendale correttamente costituito;
- che l'azienda rappresentata, a titolo di aiuti de minimis, (barrare la casella interessata);
 - NON ha beneficiato, nell'arco di tre esercizi fiscali, cioè nell'esercizio fiscale considerato e nei due esercizi precedenti, di concessione di contributi pubblici in regime de minimis.
 - ha beneficiato, negli ultimi due esercizi finanziari/fiscali, di concessione dei seguenti aiuti in regime "de minimis":



Data di concessione	Riferimento	Ente erogatore	Importo concesso

dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003);




La presente copia è conforme all'originale e si compone di n° 3 fog.

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Giovanna ANGELUCCI)

17 GIU. 2010

timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)



La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità (chiaramente leggibile) via fax, via telematica, a mezzo posta ordinaria o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

DECRETI

**COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE - PRESIDENTE
DELLA REGIONE ABRUZZO**

DECRETO 25.06.2010, n. 14:

Proroga al 31 dicembre 2010 del termine di cui al del decreto commissariale n. 9 del 13 luglio 2009, come modificato dal decreto commissariale n.50 del 15 dicembre 2009.

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto – legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito in legge 9 novembre 2001;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 3 del decreto – legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il D.P.C.M. 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 06 aprile 2009; e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 che dispone che il Commissario Delegato “provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione nei comuni di cui all'articolo 1 di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistema-

zione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi”;

Visto altresì l'art. 2, comma 8, del medesimo decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, che recita: “l'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o comunque di un titolo ablatorio valido, può essere disposta dal Commissario delegato, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, espressamente motivando la contingibilità ed urgenza della utilizzazione. L'atto di acquisizione di cui all'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è adottato, ove ritenuto necessario, con successiva ordinanza, dal Commissario delegato a favore del patrimonio indisponibile della Regione o di altro ente pubblico anche locale”;

Viste le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del D.P.C.M. 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Commissario delegato ai sensi del citato D.P.C.M. 6 aprile 2009 rep. n. 9 del 13 luglio 2009, che ha disposto l'utilizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione, in termini di somma urgenza, di una strada di collegamento con la località Camarda (AQ);

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 con la quale il Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto l'art. 1 del decreto – legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 26 febbraio 2010;

Vista la convenzione stipulata con l'Agazia del Territorio in data 11 maggio 2009, concernente le attività di supporto al Commissario delegato, ed il relativo atto aggiuntivo del 19 maggio 2009, avente ad oggetto la collaborazione, da parte dell'Agazia del Territorio, riguardo agli interventi sopra citati;

Visto il decreto del Commissario delegato ai sensi del citato D.P.C.M. 6 aprile 2009 rep. n. 50 del 15 dicembre 2009, che ha prorogato al 30 giugno 2010 il termine previsto dall'articolo 2 del richiamato decreto commissariale n. 9 del 13 luglio 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto commissariale n. 9 del 2009, come modificato dal decreto n. 50 del 15 dicembre 2009, le aree interessate devono essere acquisite al patrimonio indisponibile del Comune di L'Aquila, con provvedimenti da adottarsi entro la data del 30 giugno 2010;

Vista la nota n. 0046272 del 14 giugno 2010, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile dichiara che la procedura non è stata ultimata né risultano completate le connesse attività di competenza dell'Agazia del Demanio ai sensi della convenzione e del relativo atto aggiuntivo;

Considerato che con la richiamata nota n. 0046272 del 14 giugno 2010 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile chiede al Commissario delegato per la ricostruzione di voler adottare un provvedimento di ulteriore proroga del citato termine del 30 giugno 2010;

Considerato che in ragione della molteplicità dei procedimenti in corso, relative a oltre 171 ditte per complessive 83 particelle catastali, e tenuto conto altresì dei carichi di lavoro allo stato sostenuti dalla struttura commissariale e dall'Agazia del territorio per fronteggiare la situazione emergenziale, appare necessario disporre la proroga del predetto termine alla data del 31 dicembre 2010;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni esposte nelle premesse, il termine previsto all'art. 2 del decreto commissariale rep. n. 9 del 13 luglio 2009, come modificato dal decreto commissariale rep. n.50 del 15 dicembre 2009, è prorogato al 31 dicembre 2010.

Articolo 2

Il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio del Comune di L'Aquila.

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Lazio – Roma, nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

L'Aquila, 25 giugno 2010

IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA
RICOSTRUZIONE
PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
Dott. Giovanni Chiodi

DETERMINAZIONI

Interdirigenziali

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
INNOVAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.
GOVERNANCE. SISTEMA NORMATIVO.
SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE
SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE
REGIONALE*

DETERMINAZIONE 16.07.2010, n. DL22/30,
DL26/138:

Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e la Regione Abruzzo per la programmazione di una quota parte

del Fondo Politiche Giovanili, di cui all'art. 19, comma 2, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, esercizio 2010. Bando "Progetti a favore dei giovani della Regione Abruzzo".

I DIRIGENTI DEI SERVIZI

Visto il Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", il quale, all'art. 19, istituisce i Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Legge 7.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 15, a norma del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro Accordi per disciplinare l'attuazione, in collaborazione, di attività di interesse comune;

Richiamata la Deliberazione G.R. n. 506 del 28 giugno 2010, approvativa dello schema di Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e la Regione Abruzzo, per la programmazione di una quota parte, pari a € 1.000.000,00, del Fondo Politiche Giovanili, di cui all'art. 19, comma 2, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, esercizio 2010, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 13.07.2010 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e dalla Regione Abruzzo;

Ritenuto, in esecuzione di quanto disposto con il citato Accordo di collaborazione, necessario approvare un Bando per l'acquisizione di istanze progettuali prodotte da organismi no

profit, per l'attivazione di interventi a favore dei giovani della Regione Abruzzo, secondo la tipologia di azioni contemplate ai fini del conseguimento degli obiettivi delineati dal citato Accordo;

Ritenuto di approvare l'allegato Bando "Progetti a favore dei giovani della Regione Abruzzo", parte integrante e sostanziale del presente atto, con annesso "Schema di domanda";

Vista la legge regionale 14.9.1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e s.m.i..

DETERMINANO

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati:

1. Di approvare il Bando "Progetti a favore dei giovani della Regione Abruzzo", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con annesso "Schema di domanda".
2. Di dare atto che l'Accordo di collaborazione è finalizzato alla programmazione di una quota parte del Fondo per le Politiche Giovanili, di cui all'art. 19, comma 2, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, esercizio 2010, che ammonta a € 1.000.000,00, risorse disposte a totale carico delle "Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale" e nell'esclusiva disponibilità del Dipartimento della Gioventù.
3. Di demandare a successivi, specifici atti ogni adempimento connesso con gli interventi contemplati dal presente provvedimento.
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito dell'Osservatorio Sociale Regionale: www.osr.regione.abruzzo.it
5. Di trasmettere la presente determinazione al

Direttore della Direzione Politiche Attive
del Lavoro, della Formazione e Istruzione,
Politiche Sociali e al Componente la Giunta
preposto alle Politiche Sociali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DL22
Dr. Germano De Sanctis

Per IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DL26
vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr.ssa Rita Pecoraro Rossi

Segue allegato



Direzione POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DL22 Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro, formative e sociali, Governance. Sistema normativo

DL26 Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale

Allegato "A"

Accordo di collaborazione sottoscritto in data 13.07.2010 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e la Regione Abruzzo per la programmazione di una quota parte del Fondo Politiche Giovanili, di cui all'art. 19, c. 2 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, esercizio 2010.

Bando "Progetti a favore dei giovani della Regione Abruzzo"

a. Premessa

Con deliberazione G.R. n. 506 del 28 giugno 2010 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e la Regione Abruzzo, per disciplinare l'attuazione di un Bando, avente quali potenziali beneficiari le Organizzazioni no profit della Regione Abruzzo. L'Accordo di collaborazione è stato sottoscritto in data 13.07.2010.

Il Bando è finalizzato alla erogazione di contributi per la realizzazione di attività e di azioni di promozione sociale, ovvero di progetti tesi alla promozione fra i giovani della cultura della cittadinanza attiva, del volontariato, della solidarietà; alla promozione di attività culturali e artistiche; alla realizzazione di attività di protezione ambientale, di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, secondo linee di intervento meglio dettagliate al successivo punto c) Ambiti di intervento.

Le risorse complessive del Fondo per le Politiche Giovanili – esercizio 2010 ammontano a € 1.000.000,00.

Con il presente Bando si provvede alla programmazione delle citate risorse, precisando che, a seguito della formulazione della graduatoria di merito con i soggetti ritenuti ammessi, si provvederà alla liquidazione dei contributi in relazione alle progressive quote delle risorse trasferite da parte del Dipartimento della Gioventù alla Regione, fino alla concorrenza delle singole assegnazioni.

Con specifici atti dirigenziali saranno disposti progressivi scorrimenti della graduatoria.

b. Soggetti titolati alla presentazione delle domande

Possono presentare istanza di partecipazione al presente Bando le Organizzazioni no profit aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, per progetti ricadenti in una delle tipologie esplicitate nel punto a) Premessa, e dettagliati al successivo punto c) Ambiti di intervento, a favore dei giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni residenti nella Regione Abruzzo.

La condizione di organismo no profit è opportunamente documentata mediante produzione, all'atto della domanda, dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. Entrambi i documenti saranno allegati all'istanza progettuale.





Direzione POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DL22 Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro, formative e sociali, Governance. Sistema normativo

DL26 Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale

c. Ambiti di intervento

In esecuzione delle disposizioni contenute nell'Accordo di collaborazione, sottoscritto in data 13.07.2010 tra il Dipartimento della Gioventù e la Regione Abruzzo, i progetti presentati in aderenza al presente Bando devono riguardare azioni che conseguano uno o più dei seguenti obiettivi:

- ❖ sviluppare uno spirito di solidarietà che generi nei giovani relazioni sociali senza pregiudizi culturali ed etnici per accrescere la consapevolezza della cittadinanza attiva;
- ❖ favorire un migliore rapporto dei giovani con il territorio e i luoghi urbani, qualificando gli spazi di pubblica utilità;
- ❖ favorire nei giovani la cultura della tutela dell'ambiente;
- ❖ favorire nei giovani la valorizzazione della cultura nelle sue più diverse espressioni;
- ❖ valorizzazione da parte dei giovani del patrimonio culturale della Regione;
- ❖ favorire l'espressività giovanile in ambito artistico.

d. Entità del progetto, contributo e cofinanziamento

Ciascun organismo può presentare un solo progetto, a pena di esclusione dal beneficio. Ogni progetto, presentato per almeno una delle tipologie di obiettivi descritte al precedente punto c), non può superare, a pena di esclusione dal contributo, € 25.000,00 (somma massima finanziabile), fatta salva la possibilità del soggetto istante di contribuire con un proprio cofinanziamento, il quale sarà calcolato ad incremento del valore del progetto.

L'apporto di risorse proprie dell'organismo a titolo di cofinanziamento concorre per entità differenziata alla attribuzione del punteggio, in sede valutativa dei progetti, come esplicitato nel dettaglio al successivo punto g. Esame e approvazione delle istanze.

e. Modalità di presentazione delle domande

Le istanze di partecipazione al presente Bando dovranno essere redatte utilizzando l'apposito "Schema di domanda", allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Le domande dovranno essere inoltrate, entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del presente Bando nel B.U.R.A., a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali - Servizio "Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale", Ufficio "Gestione del piano sociale regionale e degli interventi di politiche sociali" - Via Rieti, 45 - 65100 Pescara.

Le istanze, corredate di Statuto e Atto Costitutivo, saranno redatte e sottoscritte a cura del legale rappresentante.

f. Motivi di inammissibilità

Non saranno ammesse a valutazione per l'eventuale concessione di contributi le istanze:

- trasmesse oltre il termine di scadenza di cui al precedente punto e);
- non conformi alla modulistica;
- prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante;
- prive dei documenti da allegare, come descritto nel precedente punto b);
- inoltrate per un numero superiore ad una da parte dello stesso richiedente;
- non conformi agli obiettivi di cui ai punti b) e c);



Direzione POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DL22 Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro, formative e sociali, Governance, Sistema normativo

DL26 Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale

- formulate per progetti di entità finanziaria difforme da quella prevista al punto d).
- istanze pervenute prima dell'avvenuta pubblicazione del presente bando nel B.U.R.A.

g. Esame e approvazione delle istanze

La verifica dei profili di ammissibilità, come disposto ai punti precedenti del presente Bando, è demandata alla competenza dell'Ufficio "Gestione del piano sociale regionale e degli interventi di politiche sociali" della Direzione Politiche Attive del lavoro, che cura gli adempimenti connessi con il procedimento istruttorio.

Le istanze progettuali sono esaminate nel merito ed approvate da un Gruppo di Lavoro, costituito con successivo provvedimento dirigenziale.

La competente Struttura provvederà a richiedere eventuali elementi integrativi alla documentazione, che si rendessero necessari a seguito di espletamento del procedimento istruttorio. L'Ufficio curerà, inoltre, la comunicazione della ammissione o della esclusione dal contributo ai singoli organismi, in aderenza alle disposizioni di cui a successivi atti dirigenziali.

Gli atti rimessi all'Ufficio, in esito ai lavori espletati dal Gruppo di Lavoro, saranno oggetto di procedimento teso alla redazione della graduatoria finale di merito.

Il Gruppo di Lavoro esamina i progetti e li valuta in base ai criteri di seguito riportati, assegnando i punteggi sotto indicati, al fine della formulazione della graduatoria:

- a. Coerenza del progetto con gli obiettivi individuati dall'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento della Gioventù e la Regione Abruzzo
Punti (da 0 a 20)
- b. Coerenza del progetto in relazione ai bisogni rilevati sul territorio
Punti (da 0 a 20)
- c. Esperienza temporale maturata dall'organismo
Punti (da 0 a 5)
- d. Risorse organizzative e professionali impegnate nel progetto funzionali all'attivazione della iniziativa
Punti (da 0 a 5)
- e. Coerenza del quadro economico, dettagliato in tutte le voci di spesa
Punti (da 0 a 15)
- f. Ricaduta degli effetti del progetto sul territorio.
Punti (da 0 a 5)
- g. Innovazione ed originalità dell'idea espressa dal progetto
Punti (da 0 a 5)
- h. Localizzazione del progetto in area ricompresa nel cosiddetto "cratere sismico", di cui al Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16.04.2009 e s.m.i. che ha individuato la lista dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
Punti (da 0 a 5)
- i. Cofinanziamento del progetto con risorse proprie dell'organismo proponente.
Punti (da 0 a 20) attribuibili secondo i sottoindicati criteri:

entità del cofinanziamento	Punteggio attribuito max
<i>Da 1% a 5% del valore totale del progetto</i>	<i>Fino a punti 5</i>
<i>oltre il 5% fino al 10% del valore totale del progetto</i>	<i>Fino a punti 10</i>
<i>oltre il 10% fino al 15% del valore totale del progetto</i>	<i>Fino a punti 15</i>
<i>oltre il 15% fino al 20% del valore totale del progetto</i>	<i>Fino a punti 20</i>



Direzione POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DL22 Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro, formative e sociali. Governance. Sistema normativo

DL26 Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale

L'apporto del cofinanziamento è da intendersi ad incremento del valore del progetto, la cui entità massima è pari a € 25.000,00, così come individuato al precedente punto d. Entità del progetto, contributo e cofinanziamento

h. Modalità di erogazione dei contributi

Le attività previste dai progetti ammessi a finanziamento, a pena di decadenza, devono essere avviate dagli organismi risultati beneficiari entro 60 giorni dalla comunicazione, da parte del competente Ufficio, di avvenuta ammissione al contributo. Le medesime attività saranno realizzate entro 12 mesi dalla data di avvio e rendicontate entro e non oltre 60 giorni dal termine delle fasi di realizzazione.

Le modalità di erogazione del contributo sono di seguito indicate:

1. l'80% del costo del progetto, a titolo di acconto, a seguito di comunicazione di avvio delle attività da parte degli organismi risultati beneficiari;
2. il 20% a seguito di presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti e di dettagliata relazione illustrativa.

La documentazione afferente alla rendicontazione deve essere approvata con provvedimento formale adottato dall'organo a ciò preposto nell'ambito dell'Organismo proponente e deve comprendere: la descrizione analitica delle spese sostenute, in conformità al quadro economico preventivo del progetto, una relazione finale descrittiva delle fasi di esecuzione dell'iniziativa e dei risultati conclusivi conseguiti.



Allegato: Schema di domanda

Il Bando "Progetti a favore dei giovani della Regione Abruzzo" e l'annesso "Schema di domanda" sono consultabili e scaricabili in formato MS word dal sito web: www.osr.regione.abruzzo.it



Direzione POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DL22 Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro, formative e sociali, Governance. Sistema normativo

DL26 Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale

schema di domanda

Accordo di collaborazione sottoscritto in data 13.07.2010 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e la Regione Abruzzo per la programmazione di una quota parte del Fondo Politiche Giovanili, di cui all'art. 19, c. 2 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, esercizio 2010.

Bando "Progetti a favore dei giovani della Regione Abruzzo"

1. dati relativi al progetto

Titolo

Sede di svolgimento

Costo del progetto

A (b+c)	B	C
costo complessivo del progetto	contributo regionale max (€ 25.000,00)	eventuale cofinanziamento a carico dell'Organismo
€ _____	€ _____	€ _____

2. dati relativi all'organismo no profit proponente

Denominazione	
tipologia organismo	
Sede legale	
Sede operativa	
Rappresentante legale	
Codice fiscale dell'organismo	
Recapito telefonico referente progetto	n. fisso: n. cellulare:
Indirizzo e-mail	
Codice IBAN:	



Direzione POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

DL22 Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro, formative e sociali, Governance. Sistema normativo

DL26 Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale

3. descrizione del progetto

analisi del contesto/territorio e bisogni evidenziati

risultati attesi (descrivere il contributo che l'azione proposta intende apportare in relazione ai bisogni emersi dall'analisi del contesto territoriale)

obiettivi proposti dal Bando che si intendono attuare

dettaglio delle fasi di realizzazione e modalità attuative

4. risorse organizzative e strumentali

5. risorse professionali

6. quadro economico di previsione

(il numero delle voci può essere modulato secondo le esigenze)

voci di costo	importo
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
	€
Totale	€



Luogo e data

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

firma del legale rappresentante

Pescara, li **16 LUG. 2010**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Dell'ing. Tommaso DI STEFANO)

Dirigenziali

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ATTIVITA' ITTICHE E ZOOTECNICHE

DETERMINAZIONE 29.06.2010, n. DH21/09:

**Integrazione della Determinazione
DH8/19 del 01/04/2010 concernente: Appro-
vazione Avviso pubblico P.O. F.E.P.
2007/2013 Misura 1.3 "Investimenti a bordo
dei pescherecci e selettività" e impegno di
spesa**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la propria Determinazione DH8/19 del
01/04/2010 concernente: Approvazione Avviso
pubblico del P.O. - F.E.P. 2007/2013 Misura
1.3 "Investimenti a bordo dei pescherecci e
selettività" e impegno di spesa;

Tenuto conto che nel dispositivo del predet-
to atto si fa riserva di apportare modifiche ed
integrazioni all'Avviso in relazione ad esigen-
ze di correzione di eventuali errori materiali;

Considerato che l'art. 6 -Documentazione
finalizzata alla valutazione delle istanze preve-
de al punto 3), lettera b), per interventi non
ancora avviati alla data di scadenza dell'Avviso
e al punto 3), lettera c1), per quelli già avviati
alla medesima data, che siano prodotti, tra gli
altri documenti, "...almeno tre preventivi di
spesa emessi da Ditte fornitrici concorrenti per
ogni macchinario - attrezzatura-impianto nuovi
di fabbrica, lavori, servizi da acquista-
re/realizzare..." contenenti le informazioni
necessarie ad individuare le caratteristiche del
bene da acquistare e quelle del fornitore;

Rilevato che tra i contenuti minimi previsti
ai riferimenti precedentemente indicati, non
figura l'indicazione per esteso e in caratteri
leggibili del nominativo del soggetto che sotto-
scrive le offerte commerciali;

Ritenuto di integrare i contenuti previsti
all'art. 6 dell'Avviso, prevedendo che i preven-
tivi devono contenere anche le predette indica-
zioni;

Vista la l.r. 14/9/1999 n. 77 e s.m.i.;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che
qui si intendono integralmente riportate e tra-
scritte

- 1) di integrare l'Avviso pubblico approvato
con Determinazione DH8/19 del 01/04/2010
aggiungendo all'art. 6 -Documentazione fi-
nalizzata alla valutazione delle istanze, pun-
to 3), lettera b), per interventi non ancora
avviati alla data di scadenza dell'Avviso e al
punto 3), lettera c1), per quelli già avviati
alla data di scadenza dell'Avviso, dopo le
parole "...il costo complessivo...", la se-
guente frase: "I preventivi devono, inoltre,
riportare per esteso e in caratteri leggibili il
nominativo del soggetto che sottoscrive le
offerte commerciali";
- 2) di procedere alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito internet
www.regione.abruzzo.it/pesca/ e sul *Bollet-
tino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
- 3) di rimettere copia del presente provvedi-
mento al M.I.P.A.A.F.- D.G. Pesca Marittima
e Acquacoltura e all'Autorità di Certifi-
cazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**Dott. Antonio Di Paolo**

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO
CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 30.06.2010, n. DH20/35:

Reg.(CE) n° 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” - Proroga al 15 luglio 2010 dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati gli “Orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)”;

Visto il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2008;

Considerato che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2008)701 del 15/02/2008, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21 marzo 2008 con la quale è stato approvato il suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Visto il decreto ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008 concernente “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg.

(CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo dello Sviluppo Agricolo (FEASR)”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del 12 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del PSR 2007/2013;

Visto il Regolamento (CE) n. 1175/2008 della Commissione, del 27 novembre 2008, recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visti i Regolamenti (CE) n. 74/2009 e n. 473/2009 che hanno modificato il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo così come revisionato in attuazione delle modifiche di cui al precedente “Visto” e approvato dalla Commissione con Decisione C(2009)10341 del 17/12/2009;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 21.12.2009 n. 787, con la quale si prende atto della Decisione della Commissione C(2009)10341 del 17/12/2009 di approvazione della versione revisionata del PSR Abruzzo 2007-2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 18.01.2010 n. 11, pubblicata sul B.U.R.A. n. 9 ordinario del 12.02.2010, con la quale è stato approvato il BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 221 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo – “Imboschimento di Terreni Agricoli”, documento predisposto dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di

Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione;

Visto il BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 221 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - "Imboschimento di Terreni Agricoli";

Dato atto che nel Bando di cui sopra, al paragrafo 15.1 "Presentazione della domanda di aiuto" è previsto che le istanze di ammissione a finanziamento dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto da A.G.E.A. sul portale S.I.A.N. improrogabilmente e a pena di esclusione entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA del Bando di cui sopra, avvenuta in data 12 febbraio 2009 (B.U.R.A. ordinario n. 9)

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio n. DH7/254 del 01.04.2010 con la quale, in conseguenza dell'effettiva impossibilità, alla data di adozione del provvedimento di cui trattasi, di accedere alla specifica funzionalità del portale S.I.A.N. che consente di inoltrare per via telematica le domande di aiuto, circostanza segnalata tra gli altri dalle OO.PP.AA. C.I.A. e Coldiretti e verificata dal Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio, è stato disposto di prorogare al 15 maggio 2010 i termini per la presentazione delle domande di aiuto per gli interventi previsti nel Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo 18.01.2010 n. 11;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio n. DH7/363 del 13.05.2010 con la quale, per gli stessi motivi di cui sopra, è stata disposta la proroga al 28 maggio 2010 dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per gli interventi previsti nel Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 221 "Imboschimento

di terreni agricoli", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo 18.01.2010 n. 11

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio n. DH7/457 del 27.05.2010 con la quale, a causa delle persistenti difficoltà in ordine all'inserimento delle domande di aiuto sul portale S.I.A.N. derivanti dalla necessità di aggiornare i fascicoli aziendali dei richiedenti, è stata disposta la proroga al 30 giugno 2010 dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per gli interventi previsti nel Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo 18.01.2010 n. 11;

Considerato che, come comunicato verbalmente dal Sig. Direttore Regionale, alcuni C.A.A. e liberi professionisti hanno segnalato alla Direzione il persistere di problemi di carattere informatico che di fatto non consentono la corretta compilazione e inserimento nel portale S.I.A.N. delle domande di aiuto;

Rilevato che ai sensi del paragrafo 18 - Norme di carattere generale del Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 221 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 18.01.2010 n. 11 il Dirigente pro-tempore del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio è autorizzato ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie per l'applicazione del Bando, nonché eventuali motivate proroghe dei termini previsti nello stesso;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di garantire la possibilità a tutti i richiedenti di predisporre e inoltrare le domande di aiuto, di dover prorogare al 15 luglio 2010 i termini per la presentazione delle domande di aiuto per gli interventi previsti nel Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli";

Ritenuto infine di procedere alla pubblica-

zione sul *B.U.R.A.* e sul sito internet della Regione Abruzzo della presente determinazione;

Vista la L.R. n° 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. di prorogare al 15 luglio 2010 i termini per la presentazione delle domande di aiuto per gli interventi previsti nel Bando Pubblico per l'attuazione della Misura 221 "Imboschimento di terreni agricoli", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo 18.01.2010 n. 11;
2. di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Luigi De Collibus

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 11.05.2010, n. DH10/57:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA :Almonti Giustino Domanda n° 84750315198

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di attribuire alla ditta Almonti Giustino del Comune di Città S. Angelo il premio complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 10.000,00 in conto interessi che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;
 - di procedere alla sola concessione del premio di € 40.000,00 in conto capitale;
 - di rinviare la concessione del premio in conto interessi a seguito della stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;
 - di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
 - di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati per gli adempimenti di competenza.
 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni.;
 - di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.
- I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:
- Verbale Istruttorio formato da n. 11. facciate;
 - Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n.4 facciate;
 - Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 11.05.2010, n. DH10/58:
**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agri-
cultori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e
s.m.i.. Primo ciclo di presentazione delle
domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Conces-
sione premio in conto capitale DITTA Di
Francesco Mirko. Domanda n°84750311106**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di attribuire alla ditta Di Francesco Mirko del Comune di Manoppello il premio complessivo di € 40.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 0,00 in conto interessi di importo inferiore a quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;
- di procedere alla concessione del premio di € 40.000,00 in conto capitale;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai

Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati per gli adempimenti di competenza.

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termine di 120 (centoventi) giorni.;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n.10 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 . facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 11.05.2010, n. DH10/59:
**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agri-
cultori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e
s.m.i.. Primo ciclo di presentazione delle
domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Conces-
sione premio in conto capitale DITTA
:Salzetta Daniele. Domanda n° 84750306825**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 217 del 21/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

Considerato che la Commissione Europea con Decisione n. C(2008)701 del 15/02/08 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione Abruzzo (CCI20071T06RPO001);

Vista la D.G.R. n. 518 del 12/06/ 2008 con la quale sono stati approvati i Criteri di Selezione degli interventi del P.S.R. 2007/2013 della Regione Abruzzo;

Vista la D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. con la quale si è proceduto all'approvazione del bando pubblico per l'attivazione della Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori";

Vista la D.D. n. DH5/51 del 30/11/09 con la quale, tra l'altro a rettifica di quanto approvato con D.D. n. DH5/37 del 31/08/09, è stato determinato:

- l'approvazione della "Graduatoria Regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" composta da n. 417 ditte e per complessivi € 19.160.000,00;
- l'approvazione dell' "Elenco Regionale rettificato delle richieste non ammissibili" con le motivazioni di esclusione;
- di autorizzare i Dirigenti dei S.I.P.A., sulla base delle risorse pubbliche previste dal bando concorsuale, a procedere alla concessione definitiva del sostegno in favore di tutte le ditte inserite nella "Graduatoria Regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" per complessivi € 19.160.000,00 di spesa pubblica;

Vista la D.G.R. n. 59 del 08/02/2010 recante

disposizioni regionali attuative del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 – Misure 1.1.2, 1.2.1 e 1.2.3 Azione 1;

Vista la D.G.R. n. 154 del 09/03/10 con la quale sono state approvate le modifiche di natura tecnico-procedurale al bando pubblico approvato con D.G.R. n. 752 del 7 agosto 2008 e s.m.i.;

Considerato che alla ditta Salzetta Daniele del Comune di Collecervino è stato attribuito il punteggio di n. 12 punti e che la stessa è inserita nella "Graduatoria Regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" di cui alla D.D. n. DH5/51 del 30/11/09 per un premio complessivo di € 50.000,00.;

Considerato che in base alla disponibilità finanziaria assegnata alla Misura, sono state ammesse a finanziamento tutte le ditte inserite nella "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;

Visto il Verbale Istruttorio redatto in data 07/05/2010 dal tecnico incaricato che propone:

- la concessione del premio complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 10.000,00 in conto interessi che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;

Ritenuto opportuno attribuire alla ditta Salzetta Daniele del Comune di Collecervino il premio complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 10.000,00 in conto interessi e di procedere alla sola concessione del premio di € 40.000,00 in conto capitale e di rinviare la concessione del premio in conto interessi a seguito della stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;

Visto il Certificato della Camera di Commercio di Pescara rilasciato in data 07/05/2010. attestante che la ditta Salzetta Daniele del Co-

mune di Collecervino non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e che Nulla-Osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni;

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di attribuire alla ditta Salzetta Daniele del Comune di Collecervino il premio complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 10.000,00 in conto interessi che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;
- di procedere alla sola concessione del premio di € 40.000,00 in conto capitale;
- di rinviare la concessione del premio in conto interessi a seguito della stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni.;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul

sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 11 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPettorato Provinciale
AGRICOLTURA
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ISPettorato Provinciale
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n. DH10/76:
**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA : Società Agricola Fattoria Nora – Società semplice Domanda n° 84750309647**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

di attribuire alla ditta ditta_ Società Agricola Fattoria Nora – Società semplice del Comune di...Carpineto della Nora del Comune di Carpineto della Nora il premio complessivo

di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 10.000,00 in conto interessi che coincide con quanto previsto dalla “Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento” approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;

- di procedere alla sola concessione del premio di € 40.000,00 in conto capitale;
- di rinviare la concessione del premio in conto interessi a seguito della stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termine di 120 (centoventi) giorni.;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 10. facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 3 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n. DH10/77:
**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agri-
coltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e
s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle
domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Conces-
sione premio in conto capitale DITTA :
Basile Marianna Domanda n° 84750305058**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di attribuire alla ditta Basile Marianna del Comune di Pianella il premio complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 10.000,00 in conto interessi che coincide con quanto previsto dalla “Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento” approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;
- di procedere alla sola concessione del premio di € 40.000,00 in conto capitale;
- di rinviare la concessione del premio in conto interessi a seguito della stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati per gli adempimenti di

competenza.

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termine di 120 (centoventi) giorni.;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 10 fasciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 fasciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPETTORATO
PROVINCIALE AGRICOLTURA
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n. DH10/78:

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA : Finocchio Daniela – Loreto Aprutino. Domanda n° 84750311478

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di attribuire alla ditta Finocchio Daniela del Comune di Loreto Aprutino il premio complessivo di € 25.000,00 di cui € 25.000,00 in conto capitale ed € 0,00 in conto interessi che coincide con quanto previsto dalla “Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento” approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;
 - di procedere alla sola concessione del premio di € 25.000,00 in conto capitale;
 - di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
 - di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati per gli adempimenti di competenza.
 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termine di 120 (centoventi) giorni.;
 - di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.
- I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:
- Verbale Istruttorio formato da n. 11. fasciate;
 - Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 fasciate;
 - Certificato della Camera di Commercio

formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ISPETTO-
RATO PROVINCIALE AGRICOLTURA
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 19.05.2010, n. DH10/79:
**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agri-
cultori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e
s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle
domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Conces-
sione premio in conto capitale DITTA :
Volpone Gianluca – Collecovino. Domanda
n° 84750307641**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di attribuire alla ditta Volpone Gianluca del Comune di Collecovino il premio complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 10.000,00 in conto interessi che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;
- di procedere alla sola concessione del premio di € 40.000,00 in conto capitale;
- di rinviare la concessione del premio in conto interessi a seguito della stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;
- di convocare il beneficiario presso il

S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;

- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termine di 120 (centoventi) giorni.;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n.10 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 15.06.2010, n. DH23/89:
**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agri-
cultori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e**

s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA: Marinelli Pierluigi Domanda n° 84750308896

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di attribuire alla ditta Marinelli Pierluigi del Comune di Catignano il premio complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 10.000,00 in conto interessi che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;
- di procedere alla sola concessione del premio di € 40.000,00 in conto capitale;
- di rinviare la concessione del premio in conto interessi a seguito della stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 (centoventi) giorni.;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito in-

ternet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 11. facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPettorato Provinciale
AGRICOLTURA
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPettorato Provinciale
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 15.06.2010, n. DH23/90:
**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e
s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle
domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA :
Carletti Lorenzo Domanda n° 84750307882**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di attribuire alla ditta Carletti Lorenzo del Comune di Città sant'Angelo il premio complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 10.000,00 in conto interessi che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata

cata delle ditte ammissibili a finanziamento” approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;

- di procedere alla sola concessione del premio di € 40.000,00 in conto capitale;
- di rinviare la concessione del premio in conto interessi a seguito della stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termine di 120 (centoventi) giorni.;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 11 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPettorato Provinciale
AGRICOLTURA
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPettorato Provinciale
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 15.06.2010, n. DH23/91:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA Pace Gianni Domanda n°84750317756

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di attribuire alla ditta Pace Gianni del Comune di Moscufo il premio complessivo di € 40.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 0,00 in conto interessi di importo inferiore a quanto previsto dalla “Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento” approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;
- di procedere alla concessione del premio di € 40.000,00 in conto capitale;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tri-

bunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termine di 120 (centoventi) giorni.;

- di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n.10 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 15.06.2010, n. DH23/92:
**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.1.2 "Insediamento Giovani Agricoltori" - D.G.R. n. 752 del 07/08/2008 e s.m.i. Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Concessione premio in conto capitale DITTA : Cilli Barbara Domanda n° 84750320313**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di attribuire alla ditta Cilli Barbara del Comune di Città Sant'Angelo il premio complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.000,00 in conto capitale ed € 10.000,00 in conto interessi che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/51 del 30/11/2009;
 - di procedere alla sola concessione del premio di € 40.000,00 in conto capitale;
 - di rinviare la concessione del premio in conto interessi a seguito della stipula della convenzione tra A.G.E.A. e le Banche;
 - di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
 - di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati per gli adempimenti di competenza.
 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termine di 120 (centoventi) giorni.;
 - di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.
- I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:
- Verbale Istruttorio formato da n. 10 facciate;
 - Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 4 facciate;
 - Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 23.06.2010, n. DH23/98:

**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e
commercializzazione prodotti agricoli" -
D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo
ciclo di presentazione delle domande dal
28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n.
126 del 01/03/2010. Ditta CASITALIA S.R.L
con sede in Comune di COLLECORVINO
(PE) Concessione contributo in conto capita-
le Domanda AGEA n° 84750307104 Filiera
Ortofrutticola-pataticola**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta CASITALIA S.R.L con sede in COLLECORVINO (PE) il contributo in conto capitale di € 1.156.086,67 pari al 40% dell'investimento ammesso di € 2.890.216,65 che non coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di ca-

rattere generale;

- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 15 facciate;;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 7 facciate;
- Nota alla Prefettura di PESCARA formato da n. 1 facciata.
- Certificato CCIAA formato da n.5 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPETTORATO PROVINCIALE
AGRICOLTURA

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA*

DETERMINAZIONE 23.06.2010, n. DH23/99:

**Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo.
Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e
commercializzazione prodotti agricoli" -**

D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: VITIVINICOLA Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta TIZIANO DONATINA con sede in Comune di PENNE (PE) Concessione contributo in conto capitale Domanda AGEA n° 84750317087

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta TIZIANO DONATINA con sede in PENNE (PE) C.DA COLLE S.GIOVANNI, il contributo in conto capitale di €. 308.086,80 pari al 40% dell'investimento ammesso di € 770.217,00 che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
- di stabilire che a seguito di informazioni negative acquisite dalla Prefettura di Teramo si procederà alla revoca della presente concessione;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n.15 facciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 7 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 2facciate.
- Nota alla Prefettura di Pescara formata da n. 1 facciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPettorato Provinciale DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 01.07.2010, n. DH23/01:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: VITIVINICOLA Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta TORRE DEI BEATI DI GALASSO ADRIANA & C. SAS con sede in Comune di FRANCAVILLA AL MARE (CH) ubicazione azienda: LORETO APRUTINO (PE) Concessione contributo in conto capitale Domanda AGEA n° 84750321907

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta TORRE DEI BEATI DI GALASSO ADRIANA & C. SAS con sede in FRANCAVILLA AL MARE (CH), Via Adriatica Sud, 89, il contributo in conto capitale di €. 113.942,80 pari al 40% dell'investimento ammesso di € 284.857,00 che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
- di stabilire che a seguito di informazioni negative acquisite dalla Prefettura di Teramo si procederà alla revoca della presente concessione;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n.15 faccia-

te;

- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 7 facciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 3 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPETTORATO PROVINCIALE
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 01.07.2010, n. DH23/02:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta BOSCO NESTORE & C. SNC con sede in Comune di NOCCIANO (PE) Concessione contributo in conto capitale Domanda AGEA n° 84750307062 Filiera Vitivinicola

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta BOSCO NESTORE & C. SNC con sede in Comune di NOCCIANO (PE) (PE) il contributo in conto capitale di € 469.954,23 pari al 40-20% dell'investimento ammesso di € 1.234.120,56 che non coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento"

approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;

- di stabilire che a seguito di informazioni negative acquisite dalla Prefettura di Pescara si procederà alla revoca della presente concessione.
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di carattere generale;
- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n. 15 fasciate;;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 7 fasciate;
- Nota alla Prefettura di PESCARA formato da n. 1 fasciata.
- Certificato CCIAA formato da n.3 fasciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ISPettorato Provinciale
AGRICOLTURA
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO ISPettorato Provinciale
DELL'AGRICOLTURA DI PESCARA

DETERMINAZIONE 01.07.2010, n. DH23/03:
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (P.S.R.) della Regione Abruzzo. Misura 1.2.3 Azione 1 "Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli" - D.G.R. n. 753 del 07/08/2008 e s.m.i Filiera: VITIVINICOLA Primo ciclo di presentazione delle domande dal 28/11/08 al 30/06/09. Attuazione D.G.R. n. 126 del 01/03/2010. Ditta LAMPATO SRL con sede in Comune di PIANELLA (PE); Concessione contributo in conto capitale Domanda AGEA n° 84750300380

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto esposto nelle premesse:

- di concedere alla ditta LAMPATO SRL con sede in Comune di PIANELLA (PE, Via Lago di Garda, 5 il contributo in conto capitale di €. 500.000,00 pari al 40% dell'investimento ammesso di € 1.250.000,00 che coincide con quanto previsto dalla "Graduatoria regionale rettificata delle ditte ammissibili a finanziamento" approvata con D.D. n. DH5/16 del 12/03/2010;
- di stabilire che a seguito di informazioni negative acquisite dalla Prefettura di Pescara si procederà alla revoca della presente concessione;
- di convocare il beneficiario presso il S.I.P.A. per la controfirma per accettazione del presente provvedimento, del verbale istruttorio e delle norme e prescrizioni di ca-

rattere generale;

- di inviare il presente provvedimento ai Servizi Interventi Strutturali e Piani e Programmi Integrati della Direzione Politiche Agricole per gli adempimenti di competenza.
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale* e sul sito internet della Regione Abruzzo.

I seguenti allegati formano parte integrante del presente provvedimento:

- Verbale Istruttorio formato da n.15 fasciate;
- Norme e Prescrizioni di Carattere Generale formato da n. 7 fasciate;
- Certificato della Camera di Commercio formato da n. 5 fasciate;
- Nota alla Prefettura di PESCARA formato da n. 1 fasciata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
INNOVAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.
GOVERNANCE. SISTEMA NORMATIVO.*

DETERMINAZIONE 22.06.2010, n. DL22/27:

Aggiudicazione definitiva dell'appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Promozione, sostegno e accom-

pagnamento alla creazione d'impresa" PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO Asse 2 Occupabilità. CIG: 0333987EC6.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:

1. Di prendere atto delle risultanze della valutazione della Commissione giudicatrice, di cui alla citata determinazione direttoriale DL/3 del 12 gennaio 2010, riportate nei verbali di gara n. 1 del 02/02/2010, n. 2 del 15/02/2010, n. 3 del 22/03/2010, n. 4 del 01/04/2010, n. 5 del 07/04/2010 e n. 6 del 15/04/2010, allegati al presente provvedimento rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C", "D", "E" e "F", per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di aggiudicare al costituendo RTI Sviluppo Italia Abruzzo SpA (Mandataria con sede legale in L' Aquila , Via Cardinale Mazzarino, 100 – codice fiscale e partita IVA 00800560674) – Consorform soc. cons. a r.l. (Mandante) - Leader Coop. soc. coop. (mandante), classificato al primo posto con punti 87,720 per l'affidamento del servizio di "Promozione, sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa" PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO Asse 2 Occupabilità. - CIG: 0333987EC6;
3. Di dare atto che alla spesa complessiva prevista per l'espletamento dei servizi oggetto di gara, pari ad € 267.300,00 (IVA esclusa), risultante dall'offerta economica dell'aggiudicataria dell'appalto (cfr. verbale n. 6, All. "F"), da erogarsi per un periodo di 21 mesi (cfr. art. 6 del Capitolato d'onori) a partire dalla data di stipulazione del contratto, si farà fronte con gli impegni già assunti

con la citata determinazione direttoriale n. 329/DL13 del 18 dicembre 2009 di seguito indicato:

4. U.P.B. 11.02.004 - SIOPE 2.03.02.2323		
Cap.52002 (F.S.E.) 40,35% imp. n. 4540	Cap.52003 (F.d.R.) 59,65% imp. n. 4541	Totale
130.734,00	193.266,00	324.000,00

risorse afferenti il PO FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. CRO, Asse II Occupabilità - cat. di spesa 68 e 69.

4. Di subordinare la stipula del contratto all'accertamento del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di legge necessari per l'affidamento di contratti pubblici.
5. Di chiedere al concorrente che segue in graduatoria l'aggiudicatario il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n.163/2006 comma 2 e dell'art. 13 del Capitolato d'oneri
6. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del servizio di che trattasi saranno erogate così come specificato all'art. 18 Pagamenti e penali del Capitolato d'oneri della gara in argomento.
7. Di comunicare, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.Lgs. 163/2006, l'avvenuta aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta è stata esclusa.
8. Di dare atto che il Presidente della Commissione, così come esposto in narrativa, con nota del 3 marzo 2010 prot. n. RA 039854/DL13/P ha comunicato al Cost. RTI con mandataria Eurobic Abruzzo e Molise SpA l'inammissibilità alle successive fasi della procedura aperta ai sensi dell'art. 10 punto e) del capitolato d'oneri come da verbale n. 2 del 15/02/2010 della Commissione giudicatrice.

9. Di dare atto che il presente provvedimento, unitamente alla documentazione relativa alla gara in oggetto, sarà trasmesso, per i successivi adempimenti di competenza, al Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 25 del capitolato d'oneri approvato con determinazione DL13/237 del 07.09.2009.

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto e privo degli allegati, nel *B.U.R.A.* e nel sito: www.regione.abruzzo.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 25.06.2010, n. DG21/82:
Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950- aggiornamento dell'atto di riconoscimento impresa alimentare "Grimaldi Mario" stabilimento in Via Marana 5- fraz. Cesaproba, comune di Montereale (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che " stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare" per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";

Preso atto dell'Accordo 09/02/06 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sull'igiene dei prodotti di Origine Animale Animale e dell'Accordo 17/12/2009 n. 253 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti origine animale;

Visto il regolamento Reg. (CE) del 5/12/2005 n. 2076 Regolamento della Commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

Visto il regolamento Reg. (CE) del 30/11/2009 n. 1162/2009 regolamento della

commissione che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004

Vista la deliberazione della G.R. d'Abruzzo del 21/08/06, n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Vista la precedente autorizzazione della Regione Abruzzo DG11/211 del 30 dicembre 2009 con la quale si assegnava il riconoscimento IT S636Z CE alla ditta "Grimaldi Mario" quale macello di carni degli ungulati domestici con sede in Via Marana 5- Cesaproba, comune di Montereale (AQ);

Considerato che nella sopracitata determinazione era stata erroneamente inserita l'attività di sezionamento di carni degli ungulati domestici e che pertanto è necessario procedere alla rettifica dell'atto in parola;

Visto il parere favorevole del servizio veterinario della ASL di Avezzano / Sulmona / L'Aquila per il passaggio dall'elenco regionale a quello nazionale del citato stabilimento;

Visto l'art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante "norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all'adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;


Tutto ciò premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1. di aggiornare l'atto di riconoscimento

- dell'impresa alimentare della Ditta "Grimaldi Mario" stabilimento con sede in Via Marana 5- frazione Cesaproba, comune Montereale (AQ), come da planimetria allegata all'istanza del 21.12.2009 già citata in premessa;
2. di annullare la propria precedente determinazione dirigenziale DG11/211 del 30 dicembre 2009;
 3. di confermare allo stabilimento della ditta in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo



Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 che raggruppa e riassume tutte le tipologie dei riconoscimenti e cioè;

Impianto: macello, categoria: 1 – carni degli ungulati domestici, prodotti – carni di bovini, ovini, caprini, solipedi.

Il Sig. Grimaldi Mario c.f. GRMMRA48D11F595F, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

4. di provvedere all'aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
5. di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. A. S. L. di Avezzano / Sulmona / L'Aquila che è incaricata di ritirare le precedenti autorizzazioni;

6. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
8. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 28.06.2010, n. DG21/83:
Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 – aggiornamento del decreto di riconoscimento e cambio della ragione sociale dalla ditta "Italcolombi snc di Franco Di Simone e C.", alla Ditta "Italcolombi Snc Società Agricola di Franco Di Simone & C." stabilimento e sede legale in via Campo Rendina, comune di Pizzoli (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento CE del 28/01/02, n. 178, del Parlamento Europeo e del Consiglio che "stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare" per disciplinare tutte le fasi della produzione, trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;

Visto il Reg. CE del 29/04/04 n. 852 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene

dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 854 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Reg. CE del 29/04/04, n. 882 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali";

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";

Preso atto dell'Accordo 09/02/06 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative dei Reg. CE n. 852/2004 e 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e sull'igiene dei prodotti di Origine Animale e dell'Accordo 17/12/2009 n. 253 nella Conferenza Permanente Stato-Regioni concernente le linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti origine animale;

Vista la deliberazione della G.R. d'Abruzzo del 21/08/06, n. 950 di applicazione dei Reg. CE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04, Linee Guida della Regione Abruzzo;

Visto il provvedimento del Dirigente del servizio veterinario regionale DG11/52 del 8 marzo 2007 inerente l'aggiornamento dell'atto

di riconoscimento dello stabilimento con numero IT 0 642 M CE della Ditta "Italcolombi Snc di Di Simone Franco & C." sito in via Campo Rendina, comune di Pizzoli;

Acquisito in data 04.06.2010, il fascicolo trasmesso dall'Az. A. S. L. di Avezzano/Sulmona/L'Aquila, tra gli altri documenti, l'istanza del Sig. Di Simone Franco, legale rappresentante della Ditta "Italcolombi Snc Società Agricola di Franco Di Simone & C.", intesa ad ottenere il cambio della ragione sociale da "Italcolombi Snc di Franco Di Simone & C." a "Italcolombi Snc Società Agricola di Franco Di Simone & C." e l'aggiornamento per modifiche strutturali ed impiantistiche per lo stabilimento sito in Via Campo Rendina nel Comune di Pizzoli (AQ);

Visto il parere favorevole del servizio veterinario della A.S.L. di Avezzano/Sulmona/L'Aquila espresso in data 19.05.2010;

Visto l'art. 5 della L.R. 14/09/99, n. 77 recante "norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare il punto 5 del dispositivo della deliberazione della G.R. del 21/08/06, n. 950 che incarica il Dirigente del Servizio veterinario della Direzione Sanità della regione Abruzzo all'adozione delle eventuali specifiche tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Deliberazione;


Tutto Ciò Premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1. che la ragione sociale dello stabilimento, già iscritto negli speciali elenchi della precedente normativa di settore della ditta "Italcolombi Snc di Franco Di Simone & C." è variata a favore della ditta subentrante "Italco-

- lombi Snc Società Agricola di Franco Di Simone & C sede legale e stabilimento in via Campo Rendina, comune di Pizzoli (AQ);
2. di annullare e ritirare il proprio precedente provvedimento DG11/52 del 8 marzo 2007;
 3. di aggiornare l'atto di riconoscimento dell'impresa alimentare titolare del citato stabilimento come da planimetria allegata all'istanza del 04.06.2010 già citata in premessa;
 4. di confermare al sopracitato stabilimento il numero unico di riconoscimento definitivo:



Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/ che raggruppa e riassume tutte le tipologie di riconoscimento e cioè:

- **Impianto: macello; Categoria: 2, carne di pollame e lagomorfi;**

- **Impianto: laboratorio di sezionamento; Categoria: 2, carne di pollame e lagomorfi;**

- **Impianto: macello; Categoria: 3 carne di selvaggina d'allevamento;**

Impianto: laboratorio di preparazioni di carni; categoria 5, carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente.

Il Sig. Di Simone Franco, C.F. DSMFNC61T08B358V, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio - eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

5. di provvedere all'aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
6. di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. A.S.L. di Avezzano/Sulmona/L'Aquila che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
7. di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art.16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
9. di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA'
SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 06.07.2010, n. DB8/52:
Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue allegato



Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2010

Pagina 1 di 2

N° Atto	52	Data Atto	06/07/2010	Organo	DB8	Descrizione	Esecutività Esecutiva			
							COMPETENZA		CASSA	
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	01.01.006	11468	1	DA.10.00		FINANZIAMENTO STATALE PER L'ATTIVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI LEGGE 144/1999 .	240.000,00		240.000,00	
S	05.02.012	12347	1	DR.01.00		INTERVENTI URGENTI CONNESSI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 6 - 7 AGOSTO 2002 (PIZZOLI ED ALTRI) EX OPCM 3276/03	56.042,56		56.042,56	
S	11.01.003	51637	1	DL.15.00		SPESE PER LE INIZIATIVE RIGUARDANTI L'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L.144/99 -	509.810,00		509.810,00	
S	12.01.012	81414	1	DG.11.00		SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITA' PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI INFETTI - L.R.4.8.1989, N.64.	40.138,00		40.138,00	
S	12.01.001	81502	1	DG.00.00		QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE RISERVATA PER IMPREVISTI E STRAORDINARI - FONDO DI RISERVA	72.259,31		72.259,31	
S	07.02.014	102457	1	DH.05.00		CONCESSIONE DI AIUTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE E UTILIZZAZIONE DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 3 E	20.000,00		20.000,00	
S	05.01.002	151402	1	DC.10.00		ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E QUELLE INERENTI GLI STUDI E LE INDAGINI PER L'ASSETTO IDROLOGICO	364.701,28		364.701,28	
S	06.02.002	172934	1	DE.01.00		INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS.112/98 IN MATERIA DI VIABILITA'	750.000,00		750.000,00	
S	03.01.002	262402	1	DC.07.00		CONTRIBUTI SU MUTUI AGEVOLATI PER IL COMPLETAMENTO DI INIZIATIVE IN CORSO, CONCERNENTI L'EDILIZIA ABITATIVA - L. 5.8.1978 N.457, ART.38.	40.876,75		40.876,75	
S	05.02.005	272347	1	DA.00.00		INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS. N.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE - AREE NATURALIPROTETTE D.P.C.M. 22.12.2000	12.000,00		12.000,00	





Regione Abruzzo
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2010

Pagina 2 di 2

N° Atto	52	Data Atto	06/07/2010	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
S	08.02.002	282451	1	DI.00.00	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 112/98	2.000.000,00		2.000.000,00	
S	05.01.011	291003	1	DA.13.00	REALIZZAZIONE PROGETTO "BIOGAS REGIONS" - QUOTA SPESA RELATIVA AL PARTECIPAZIONE UE	3.540,00		3.540,00	
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE		4.109.367,90		4.109.367,90
TOTALI SPESA						4.109.367,90	4.109.367,90	4.109.367,90	4.109.367,90
TOTALI ENTRATA						0,00	0,00	0,00	0,00



PARTE III

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO

Bando d'asta per l'alienazione di macchinari di stampa offset di preparazione e finitura di sorpassata tecnologia di proprietà del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.



**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
SERVIZIO TECNICO
AVVISO D'ASTA PUBBLICA**

Il Dirigente del Servizio Tecnico

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 105 del 1 luglio 2010 con oggetto: Alienazione Di macchinari di stampa offset di preparazione e finitura di sorpassata tecnologia di proprietà del Consiglio regionale dell'Abruzzo.


Vista La determinazione dirigenziale n. 73 del 6.7.2010 "Alienazione mediante esperimento di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento di macchinari di stampa offset di preparazione e finitura di sorpassata tecnologia di proprietà del Consiglio regionale dell'Abruzzo".

RENDE NOTO

CHE il giorno **20 settembre 2010** nella sede del Consiglio Regionale dell'Abruzzo – via Michele Jacobucci, n.4 – 67100 L'Aquila dinanzi alla Commissione di gare presieduta dal Dirigente del Servizio Tecnico, procederà alla alienazione all'asta delle seguenti attrezzature

DESCRIZIONE SINTETICA MACCHINARI
N. 1 MACCHINA PIEGATRICE SOFAPRI MATR.970156 COMPLETA DI PIEGA A CROCE, TASCHE DI PIEGA, INSONORIZZAZIONE TAVOLI SUPPLEMENTARI
N. 1 MACCHINA DA STAMPA SAKURAI OLIVER 72 MATR.
N. 1 ESPOSITORE LASTRE MATR. 3873
N. 1 REPROCAMERA GALAXI MATR. 3724
N. 1 APPARECCHIATURA PER FOTOPILIMERI MATR. 128
N. 1 SVILUPPATRICE REVELA MATR. 3266 COMPRESA DI RICIRCOLO ACQUA
N. 1 MACCHINA FASCICOLATRICE MATR. 60401145 COMPLETA DI PIANO DI COLLEGAMENTO, TAGLIERINA DI TESTA CUCITRICE PIEGATRICE COMPRESSORE
N.1 MACCHINA OFFSET RYOBY 500 KNP COMPRESA DI NUMERATORI E PERFORATORI
N.1 PREPAROTIRI DI MATRIMI ITEK
N.1 REPROCAMERA
N. 1 SISTEMA DI FASCICOLATORE HORIZON BQ240

1



N.1 LAVARULLI CON RICLO DI ACQUA
N. 2 MACCHINE INCELOFONATRICI
N.1 SVILUPPATORE FOTOGRAFICO PER PELLICOLE
N.1 ELIOCOPIATRICE ES-T3 660
N.2 VASCA SVILUPPO LASTRE
ESPOSITORE LASTRE VACUPRINT
N.1 TAVOLO LUMINOSO CON CASSETTI
N.1 TAVOLO LUMINOSO CON TECNIGRAFO
N.1 REPROCAMERA GALXI
N. 1 APPARECCHIO PER FOTO POLIMERI
N.1 SVILUPPATRICE PELLICOLE COMPLETA DI RICICLO
N.1 ESPOSITORE LASTRE
ACCESSORI VARI PER STAMPA PREPARAZIONE SVILUPPO E FINITURA

Importo a basa d'asta €.11.000,00

I macchinari sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I macchinari sono visibili nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e nelle giornate di giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Lo smontaggio il carico ed il trasporto del bene sono a totale carico dell'acquirente.

Qualunque responsabilità dell'Amministrazione è limitata ai casi di evizione che privino l'aggiudicatario del bene acquistato.

L'amministrazione è estranea a qualsiasi responsabilità derivante da incedenti od infortuni che si verificassero alle maestranze dell'Impresa durante le operazioni di smontaggio e di carico del bene acquistato.

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara secondo le procedure di cui all'ART. 73 comma 1 lett.c) del R.D. 827/1924,

Chiunque vi abbia interesse sarà ammesso a partecipare e ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte segrete.

Le offerte per essere valide debbono essere di importo pari o superiore a quello indicato nel presente avviso.





L'aggiudicazione sarà dichiarata a favore di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e, quindi, il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta..

Qualora si abbiano due o più offerte di eguale importo si procederà mediante sorteggio.

All'aggiudicazione si procederà anche nel caso in cui venga presentata un'unica offerta valida.

L'Aggiudicazione non ha luogo di contratto.

Nel caso in cui, alla data di indizione, non sia pervenuta nessuna offerta valida, se ne darà comunicazione esclusivamente sul sito del Consiglio Regionale dell'Abruzzo www.consiglio.regione.abruzzo.it, si procederà come segue:

- indizione di un secondo esperimento di gara con lo stesso importo a base d'asta che si terrà il giorno 27 settembre 2010, alle ore 15,00 le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 27 settembre 2010;

Qualora anche in questo caso non pervenga nessuna offerta valida:

- indizione di gara con il 30 % di ribasso sul prezzo a base d'asta che si terrà il giorno 04 ottobre 2010, alle ore 15,00 le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 04 ottobre 2010;

Qualora anche in questo ultimo caso, non pervenga nessuna offerta valida:

- si ricorrerà alla scelta del contraente tramite procedura negoziata.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA

Per essere ammessi all'asta occorre provvedere al deposito cauzionale di una somma pari a un decimo del valore di stima e prestato mediante assegno circolare intestato a: CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO.

L'offerta segreta deve essere debitamente sottoscritta, provvista di marca da bollo, in plico sigillato e recante la dicitura **"Alienazione mediante esperimento di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento di macchinari di stampa offset di preparazione e finitura di sorpassata tecnologia di proprietà del Consiglio regionale dell'Abruzzo"** dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 settembre 2010 ed essere intestata al Consiglio regionale dell'Abruzzo – Servizio Tecnico – via M. Jacobucci, n.4 – 67100 L'Aquila.

L'Ufficio Protocollo e Spedizione rilascerà apposita ricevuta comprovante il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.

La consegna a mezzo posta raccomandata A.R., a rischio del mittente, saranno accettati solo sei i plichi perverranno al Consiglio regionale entro i termini sopra specificati.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per le offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo.

Non sono ammesse le offerte per telegramma, fax, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedente



pervenuta oltre il termine sopra indicato e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

L'offerta deve essere presentata in plico controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo trasparente antistrappo.

Tale plico dovrà contenere il modello di dichiarazione, il deposito cauzionale e la busta contenente l'offerta d'acquisto.

Tale ultima busta dovrà essere anch'essa controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo antistrappo trasparente

FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

Ogni offerta dovrà contenere:

- a. L'indicazione in cifre e in lettere del prezzo offerto. In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre a quello offerto in lettere è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.
- b. La dichiarazione di aver preso conoscenza di tutte le clausole e condizioni che regolano la vendita del/dei beni mobili specificate nel presente avviso e negli atti richiamati, e di accettarle tutte integralmente e incondizionatamente;
- c. Dichiarazione di aver visionato i beni e di accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- d. L'indicazione, se persona fisica, del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio e codice fiscale dell'offerente, ovvero, se persona giuridica, denominazione o ragione sociale dell'ente, quale risulta dai registri della cancelleria del Tribunale o della Camera di Commercio, o dall'atto costitutivo, ed il relativo numero di codice fiscale e partita IVA, nonché l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del legale rappresentante;
- e. Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità della persona fisica o, in caso di società, del legale rappresentante

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La definizione del contratto, mediante stipulazione di scrittura privata tra le parti contraenti avverrà entro dieci giorni dall'aggiudicazione e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto con il versamento del corrispettivo di aggiudicazione sul c/c bancario aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma Ag. 99 - L'Aquila - Presso centro commerciale "La Meridiana" - codice IBAN IT15A083270360200000000950 Causale di versamento "alienazione macchine da stampa". Contestualmente sarà restituito il deposito cauzionale all'aggiudicatario ed agli altri concorrenti.

Qualora per fatto dell'interessato, non si addivenga alla stipulazione nei termini stabiliti o non vengano rispettate le condizioni contenute nell'avviso, l'Amministrazione provvederà



all'incameramento del deposito cauzionale.

In caso di inadempimento dell'aggiudicatario, si procederà all'aggiudicazione del bene al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore nei modi e nei termini sopra indicati.

In mancanza di altra offerta valida, si procederà a nuova gara.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente avviso e di quelle indicate negli atti in esso richiamati, dandosi atto che per tutto quanto in essi non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni della L.783/1908 "Unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato", del R.D. 454/1909 "regolamento per l'esecuzione della L. 783/1908, del R.D. 827/1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", delle norme del C.C.

Altre Informazioni: per ulteriori informazioni amministrative rivolgersi alla Direzione Attività Amministrativa – Servizio Tecnico - Consiglio Regionale dell'Abruzzo – Via M. Iacobucci, n.4 – 67100 L'Aquila – tel. 0862 644723 – fax 0862 644712 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,30, escluso il sabato.

Il presente Bando con la relativa documentazione è pubblicato sul sito del Consiglio regionale al seguente indirizzo www.consiglio.regione.abruzzo.it Sezione "Gare".

Per garantire la massima informazione verrà data notizia della presente asta sulle pagine apposite di un quotidiano locale e sul B.U.R.A.

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Carafa – Dirigente del Servizio Tecnico.

I dati acquisiti saranno utilizzati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 s.m.i.

SERVIZIO TECNICO
IL DIRIGENTE
(Ing. Carlo GIOVANI)

Modello di dichiarazione

SPETT.LE
 CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
 DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
 SERVIZIO TECNICO
 VIA M. IACOBUCCI N.4
 67100 L'AQUILA

Oggetto: Alienazione mediante esperimento di asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento di macchinari di stampa offset di preparazione e finitura di sorpassata tecnologia di proprietà del Consiglio regionale dell'Abruzzo"

Il sottoscritto _____

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i.i e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e dichiarazione mendaci in indicate

DICHIARA

Di essere:

- nato a _____ Il _____
- cittadino _____;
- residente a _____ Via _____ n. _____;
- C.F. _____;

OPPURE

Di essere:

- nato a _____ Il _____
- cittadino _____;
- residente a _____ Via _____ n. _____;

In qualità di Titolare/legale Rappresentate della Ditta/Soc. Delegato/Ente _____

Con sede a _____ Via _____ n. _____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Og".

P.I. _____ C.F. _____

**CHIEDE**

Di poter partecipare all'asta pubblica per l'alienazione di macchinari di stampa di proprietà del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

DICHIARA INOLTRE:

- Di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni che regolano la vendita del/dei beni specificati nell'avviso di asta pubblica e negli atti richiamati ed accettare tutte integralmente ed incondizionamente;
- Di aver preso visione dei beni e di accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- L'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.lvo 163/2006 "requisiti di ordine generale"

DATA _____

FIRMA _____

Nota: allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della persona fisica o, in caso di società, del legale rappresentante.

Modello offerta

Offerta d'acquisto di macchinari da stampa

(DA CHIUDERE IN APPOSITA BUSTA CONTROFIRMATA SEI LEMBI DI CHIUSURA E SIGILLATA CON NASTRO ADESIVO TRASPARENTE ANTISTRAPPO)

Il sottoscritto _____ nato a _____

Il _____ residente a _____ Via _____

C.F. _____,

OPPURE

In qualità di Titolare/legale Rappresentate della Ditta/Soc./ Delegato/Ente

Con sede a _____ Via _____ n. _____

P.I. _____ C.F. _____

OFFRE

Per l'acquisto dei macchinari indicati nell'avviso di bando d'asta: €. _____

_____.

DATA _____

FIRMA _____

CITTA' DI MANOPPELLO (PE)
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

**Deliberazione del Consiglio Comunale n.
21 del 24.05.2010 avente ad oggetto: "Art. 5
D.P.R. 440/2000 – Ditta: "SAMICH S.n.c.".**

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art. 5 DPR n° 440/00, in variante al P.R.G., il progetto presentato dalla ditta "SAMICH S.n.c." in data 06/07/2009 prot. N° 11518 per la per la

“realizzazione di un opificio industriale con edificio per uffici” in variante al P.A.U. n° 03/08, rilasciato a seguito di approvazione da parte del C.C. n° 42 del 10/08/2007;

2. di demandare allo Sportello Unico delle Attività Produttive gli adempimenti esecutivi di rito, ivi compresi quelli relativi alla pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente delibera.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Geom. Villani Gaetano

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Enrico Croce

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to arch. Massimo D'Angelo

CITTA' DI PESCARA (PE)

Ordinanza n. 04/AR del 24.06.2010. Pagamento e deposito indennità provvisoria di espropriazione beni immobili occorrenti ai lavori valorizzazione della viabilità Via Nazionale Adriatica Nord - I lotto

**ORDINANZA N. 04/AR DEL 24.06.2010
PAGAMENTO E DEPOSITO INDENNITA' PROVVISORIA DI
ESPROPRIAZIONE BENI IMMOBILI OCCORRENTI AI LAVORI
VALORIZZAZIONE DELLA VIABILITA' VIA NAZIONALE ADRIATICA
NORD - I lotto**

OMISSIS

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 967 del 20.09.2005 con la quale è stato approvato il progetto definitivo, dichiarativo di pubblica utilità, relativo ai lavori di valorizzazione della viabilità da Piazza Duca degli Abruzzi fino al confine con Montesilvano - 1° lotto;

OMISSIS

CONSIDERATO che, con Decreto n. 2/AR del 12 marzo 2010 è stata rideterminata l'indennità di espropriazione in via provvisoria, sulla base delle risultanze del frazionamento catastale;

OMISSIS

ORDINA

1. il pagamento, ai sensi degli artt. 20 e 26 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii, dell'intera indennità dovuta ammontante a complessivi € 41.892,54, al lordo delle ritenute di legge, a favore delle sottoelencate ditte proprietarie espropriande sulla base delle rispettive dichiarazioni di accettazione presentate e della documentazione esibita comprovante la piena e libera proprietà del bene, mediante mandato di pagamento per gli importi indicati a fianco di ciascuna ditta, secondo le risultanze dell'elenco di seguito riportato:

N° rif. Decreto	DITTA Intestatari catastali	Fg.	Part.lla	Mq.	Indennità Spettante €
1	TRIVELLONE ACHILLE nato a PESCARA (PE) il 04/02/1962 C.F. TRVCL62B04G482I	1	2043 (ex 170)	60	2.780,52
	TRIVELLONE GUERINO nato a PESCARA (PE) il 22/02/1961 C.F. TRVGRN6;B22G482P				2.328,66
	DE SANCTIS CESARE nato a POPOLI (PE) il 21/12/1986 C.F. DSNCSR86T21G8878M				753,78
	DI FRANCESCO CLAUDINA nata a GISSI (CH) il 17/04/1930 C.F. DFRCDN30D57E052P				463,08
	MARISI DIOMEDE nato a GISSI (CH) il 24/07/1926 C.F. MRSDMD26L24E052I				463,08
	ACCONCIAMESSA SARA nata a ATRI (TE) il 24/06/1982 C.F. CCNSRA82H64A488M				945,54
3	MARZOLI LUCIO nato a PESCARA (PE) il 11/10/1974 C.F. MRZLCU74R11G482W	2	572 (ex 26)	16	385,52
	SERAFINI LINA nata a SILVI (TE) il 19/02/1948 C.F. SRFLN48B59I741X				385,52
4	GIM S.A.S. DI GIAMMARCO EMILIANO & C. con sede in PESCARA C.F. 01722930680	2	571 (ex 28)	38	6.460,00
			569 (ex 458)	10	1.700,00
5	FABBIANI PIERGIORGIO, nato ad ATRI (TE) il 24.12.1973, C.F. FBB PGR 73T24 A488M	2	568 (ex 163)	35	2.975,00
	FABBIANI LOVALDO, nato a PESCARA (PE) il 29.10.1940, C.F. FBB LLD 40R29 G482W				2.975,00
6	FEBBO QUINTO nato a PESCARA (PE) il 02/09/1921 C.F. FBBQNT21P02G482H	2	567 (ex 565)	6	1.020,00
9	COSTANTINI ROMANO nato a PESCARA (PE) il 09/05/1939 C.F. CSTRMN39E09G482D	3	528 (ex 236)	14	1.259,12

10	FEBO ANTONIO nato a PESCARA (PE) il 22/10/1928 C.F. FBENTN28R22G482P	3	529 (ex 124)	22	1.870,00
11	FAUSTI DANIELA nata a PESCARA (PE) il 02/08/1949 C.F. FSTDNL49M42G482W	4	979 (ex 5) 978 (ex 295)	10	1.700,00
				6	1.020,00
12	CONTI ROSEMARIE nata a FANO il 15/08/1940 C.F. CNTRMR40M55D488M	4	974 (ex 111)	48	-
	BRUNETTA MARIA nata a SANTA LUCIA DEL MELA il 18/06/1930 C.F. BRNMRA30H58I220R				623,32
	LONDRILLO ALFREDO nato a PENNE il 21/12/1971 C.F. LNDLRD71T21G438N				623,34
	LONDRILLO DOLORES nata a PENNE il 28/03/1969 C.F. LNDDRS69C68G438O				623,34
	LONDRILLO FRANCESCO nato a FANO il 25/04/1973 C.F. LNDFNC73D25D488C			12	935,00
	LONDRILLO MARIO nato a PESCARA il 12/11/1941 C.F. LNDMRA41S12G482W				1.870,00
	LONDRILLO MILENA nata a MOSCIANO SANT'ANGELO il 19/04/1936 C.F. LNDMLN36D59F764G				1.870,00
	LONDRILLO PAOLA nata a FANO il 17/10/1967 C.F. LNDPLA67R57D488E				935,00
	SOCIETA' PETTINELLA IMMOBILIARE di PETTINELLA GUIDO e C. SNC				2.720,00
13	AGNELLINI LUCIA, nata a CITTA' SANT'ANGELO (PE) il 25.08.1930, C.F. GNLLCU30M65C750H	4	981 (ex 230)	1	593,86
	AGNELLINI MARIA nata a CITTA' SANT'ANGELO (PE) il 12/02/1935 C.F. GNLMRA35B52C750V				593,86
14	DI LORITO CARLA nata a PESCARA (PE) il 03/08/1968 C.F. DLRCRL68M43G482X	4	981 (ex 230)	6	753,75
	DI CLEMENTE MARCO nato a PESCARA (PE) il 18/11/1964 C.F. DCLMRC64S01G482K				266,25

2. il deposito, a titolo di indennità provvisoria di espropriazione per causa di pubblica utilità presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Pescara (Servizio della Cassa DD.PP.) delle indennità non accettate, di complessivi € 16.247,46 al lordo delle ritenute di legge, secondo le risultanze dell'elenco di seguito riportato:

N° rif. Decreto	DITTA Intestatari catastali	Fg.	Part.IIa	Mq.	Indennità Spettante €
1	SCANNELLA SANTÉ nato a CIVITELLA CASANOVA (PE) il 08.07.1940 C.F. SCNSNT40L08C7790	1	2043 (ex 170)	60	926,16
	SCANNELLA GRAZIETTA nata a MONTEBELLO DI BERTONA (PE) il 14.10.1947 C.F. SCNGZT47R54F4411				785,40
	CILLI GIULIO nato a CITTA' SANT'ANGELO (PE) il 21/07/1950 C.F. CLLGLI50L21C750E				753,78
	DI FRANCESCO LAURA nata a PESCARA (PE) il 24/08/1969 C.F. DFRLRA69M64G482U				
	CASTIGLIONE ANGELA nata a MONTESILVANO (PE) il 08/09/1953 C.F. CSTNGL53P48F646B				
2	LUCIANI LIDIA nata a PESCARA (PE) il 09/05/1925 C.F. LCNLDI25E49G482U	2	573 (ex 25)	12	2.040,00
	MARZOLI WALTER nato a MONTESILVANO (PE) il 12/01/1949 C.F. MRZWTR49A12F646T				
	MARZOLI WILLIAM nato a MONTESILVANO (PE) il 16/04/1950 C.F. MRZWLM50D16F646F				
3	MARZOLI CLAUDIO nato a PESCARA (PE) il 27/02/1963 C.F. MRZCLD63B27G482C	2	572 (ex 26)	16	1.948,96
	MARZOLI DOMENICO nato a PESCARA (PE) il 20/11/1950 C.F. MRZDNC60S20G482L				
7	GRILLI VAINA nata a PESCARA (PE) il 30/09/1924 C.F. GRLVNA24P70G482V	3	527 (ex 58)	30	5.100,00
	COSTANTINI FLORA nata a SILVI (TE) il 08/02/1932 C.F. CSTFLR32B48I741U				
	D'OTTAVIANONIO ANNA LUISA nata a PESCARA (PE) il 02/06/1958 C.F. DTTNLS58H42G482U				
	D'OTTAVIANONIO ANTONELLA nata a PESCARA (PE) il 13/06/1967 C.F. DTTNNL67H53G482H				
	D'OTTAVIANONIO MARGHERITA nata a PESCARA (PE) il 02/06/1954 C.F. DTTMGH54H42G482P				
8	GRILLI VAINA nata a PESCARA (PE) il 30/09/1924 C.F. GRLVNA24P70G482V	3	526 (ex 245)	6	1.020,00
9	D'OTTAVIANONIO ANTONELLA nata a PESCARA (PE) il 13/06/1967 C.F. DTTNNL67H53G482H	3	528 (ex 236)	14	1.120,88
10	VERRIGNI ANTONIO nato a SILVI (TE) il 25/03/1917 C.F. VRRNTN17C25I741B	3	529 (ex 124)	22	1.870,00
13	MARCHETTI LIBERATO nato a PESCARA (PE) il 10/01/1969 C.F. MRCLRT69A10G482D	4	981 (ex 230)	11	682,28
	RUSSO ADRIANA nata a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) il 08/06/1972 C.F. RSSDRN72H48C129Q				

PRECISA
OMISSIS

2.che un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul BURA e che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia preposta da eventuali terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità a norma dell'art. 26 comma 8 T.U. Espropriazioni;

OMISSIS

IL DIRIGENTE

Ing. *Bellafrate Taraborrelli*

CITTA' DI SPOLTORE (PE)

Avviso di deposito degli atti inerenti le carte degli ostacoli alla navigazione aerea relativi all'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara.

IL RESPONSABILE DELL'AREA -
URBANISTICA E TERRITORIO-

Rende noto, secondo quanto previsto dall'articolo 707, quarto comma, del Codice della Navigazione, che la carta degli ostacoli alla navigazione aerea dell'Aeroporto d'Abruzzo di Pescara (carte ostacoli tipo A e B), di cui alla nota dell'E.N.A.C. Ente Nazionale per l'Aviazione Civile prot. n. 831/OAP del 02/04/2010, recepita al protocollo generale del Comune di Spoltore in data 09/04/2010 al n. 8584, è depositata presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico per 60 giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio a partire dal 07/06/2010 e fino al 06/08/2010 affinché, chiunque ne abbia interesse, possa prenderne visione.

Ai sensi dell'art. 708 del Codice della Navigazione, entro il termine del periodo di deposito, chiunque può proporre opposizioni avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni, con atto notificato all'ENAC - Direzione Aeroportuale Ancona-Pescara - Aeroporto Raffaello Sanzio, 60015 Falconara M. (AN).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giancarlo Scipione

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA E TERRITORIO
Arch. Domenico De Leonardis

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (TE)

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 29 del 21/05/2010. Approvazione Variante al P.R.G. per l'attuazione della Zona D2- Insediamenti Artigianali, Commerciali compati-

bili con la residenza, dichiarata compatibile con le previsioni del P.T.P. dall'Amministrazione Provinciale.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale della delibera de qua;
- 2) di approvare definitivamente la Variante al P.R.G. per l'attuazione della Zona D2 - Insediamenti Artigianali, Commerciali compatibili con la residenza, in virtù della determinazione dell'Amministrazione Provinciale di compatibilità dello strumento urbanistico alle previsioni del P.T.P. e della successiva approvazione della variante al P.T.P., composta dai seguenti elaborati:
 - A- Relazione generale dello stato di fatto e di variante;
 - B1- Inquadramento territoriale-urbanistico;
 - B2- Verifica dello stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione;
 - B3- Stato di attuazione delle previsioni urbanistiche;
 - Individuazione delle attività insediate;
 - C1- Destinazione d'uso dei suoli;
 - C2- Schemi grafici delle opere di urbanizzazione;
- 4) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e Territorio per l'invio di tutti gli Atti all'Amministrazione Provinciale di Teramo, così come richiesto nel Provvedimento Dirigenziale N. 441 del 25/03/2010, e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 5) di pubblicare la presente delibera all'Albo

Pretorio del Comune di Alba Adriatica per
15 giorni consecutivi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza.

IL PRESIDENTE DEL C.C.

F.to Alessandra Maria Ciccarelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Tolmino Rubini

COMUNE DI CEPAGATTI (PE)

Avviso di deposito di adozione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 e ss.mm.ii., della variante parziale al vigente P.R.G. Ditte: Trabucco Egidio e Ambrosini Nicola e Figlio snc;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4
URBANISTICA E ASSETTO ED USO DEL
TERRITORIO

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale di Cepagatti con deliberazione n. 22 del 10.06.2010 ha adottato, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 440/2000 e dell'art. 10 della L.R. 18/83 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. per la realizzazione di una stazione carburanti con annesso autolavaggio, pubblico esercizio ed esercizio di vicinato in località Buccieri. Ditta: Trabucco Egidio e Ambrosini Nicola e Figlio snc.
- che la deliberazione e gli elaborati costituenti la variante parziale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/83 e ss.mm.ii., sono depositati presso la Segreteria Comunale del Comune di Cepagatti, per la durata di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dal 30.07.2010, a libera visione del pubblico. Chiunque può presentare, entro il termine di cui sopra, osservazioni alla variante parziale al vigente PRG. Si precisa che le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, dopo tale scadenza, saranno irricevibili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 4
Dott. Arch. Francesco Chiavaroli

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**